Tribunale Amministrativo
Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2019

Relazione del Presidente

ORIA SETTESOLDI

sullo stato della Giustizia Amministrativa nel Friuli Venezia Giulia

Trieste, 28 febbraio 2019

INDICE

1. Saluti e ringraziamenti.....3

2. Considerazioni generali afferenti la situazione del TAR per il Friuli Venezia Giulia.....4

3. L'attività giurisdizionale nel 2018.....12

4. Ricorsi suddivisi per materie.....16

5. Tutela cautelare.....17

6. Stato dell'arretrato.....19

7. Sentenze in materia di giurisdizione e di competenza.....20

8. I giudizi sull'accesso. 21

9. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione.....21

10. I giudizi di ottemperanza.....22

11. Considerazioni conclusive. 22

12. Alcune sentenze significative.....25

13. Dati statistci. 30

1. Saluti e ringraziamenti.

Signore e signori buongiorno e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del TAR per il Friuli Venezia Giulia.

Grazie di cuore a tutti gli ospiti che ci hanno fatto l'onore di accettare l'invito del nostro TAR e un particolare sentito ringraziamento all'ospitalità del Sig. Prefetto che ci permette anche quest'anno di usufruire dello splendido palazzo della prefettura di Trieste.

Un caloroso benvenuto alla Presidente del TAR di Lubiana la cui presenza dimostra la perdurante amicizia e collaborazione tra il nostro Tar e quelli di altre nazioni europee. Credo che anche in questo modo si possa vedere che l'Unione Europea è ben viva e in buona salute perché anche da questi interscambi la gente comune, noi tutti, ne vede e respira i risultati.

Un caro saluto anche ai colleghi magistrati amministrativi, in servizio e a riposo e ai magistrati delle altre giurisdizioni, la cui presenza ci onora e ci conferma nei buoni rapporti di collaborazione e amicizia che intratteniamo.

Saluto anche i rappresentanti del Foro, sia l'avvocatura dello Stato, che i legali della Regione e degli altri enti pubblici e tutti gli avvocati del libero foro, la cui massiccia presenza ci rassicura sulla fattiva collaborazione da sempre intrattenuta e sulla partecipazione e interesse con cui il foro segue le iniziative e l'attività del nostro TAR.

2. *Considerazioni generali afferenti la situazione del TAR per il Friuli Venezia Giulia.*

Anche nel 2018 abbiamo continuato ad avere un TAR a composizione minima, ma, come potete vedere, adesso la situazione è finalmente cambiata!

A questo proposito mi perdonerete una breve digressione per esprimere al Consiglio di Presidenza un sentito ringraziamento per aver finalmente prestato orecchio ai nostri lamenti.

Nel corso del 2018 la composizione di questo TAR era già cambiata perché, a me e al consigliere anziano dott.ssa Manuela Sinigoi, si era affiancato il dott Nicola Bardino, referendario di nuova nomina ma non privo di esperienza forense e adesso abbiamo anche ritrovato un vecchio amico perché è tornato in servizio il consigliere Lorenzo Stevanato e abbiamo avuto la fortuna di vederlo assegnare al nostro Tar, per il quale è un gradito ritorno.

Il 2019 inizia quindi per noi con una nota di grande positività e di entusiasmo.

Contiamo presto di avere anche un secondo nuovo funzionario, per il quale sta per concludersi la procedura di mobilità e abbiamo nuovamente un segeretario generale stabile, essendo tornato a Trieste il dott. Di Martino che ha concluso la sua esperienza romana e ha preso il posto ricoperto ad interim dalla dott.ssa Gentilezza, rientrata a tempo pieno al suo TAR di appartenenza e che colgo l'occasione per salutare.

Insomma, credo di poter dire con una certa soddisfazione che finalmente le nostre istanze hanno trovato attenzione a livello romano e per questo

rivolgo un nuovo e sentito ringraziamento al consiglio di presidenza e al segretariato generale.

Alcune considerazioni sul processo telematico, che ormai è diventato routine: so che l'obbligo di deposito della copia di cortesia non è molto gradito dagli avvocati e, in tutta franchezza, non ne vedo nemmeno una vera necessità per quanto riguarda gli atti, perché i veri problemi sono rappresentati dai documenti.

Io quindi mi sento di schierarmi con gli avvocati che risentono l'imposizione in via generale del deposito della copia cartacea degli atti, perché vorrei, invece, che fosse espressamente introdotta nell'ordinamento la facoltà del Presidente del Collegio di imporre, quando ritenuto necessario, il deposito di una copia cartacea dei documenti, in tutto o in parte e anche prima di qualunque pronuncia collegiale, perché si sa che rientra nei compiti del Presidente anche fare un pre studio dei ricorsi in occasione della loro fissazione.

In più di una occasione, nel nostro TAR, ci siamo trovati nella necessità di ordinare alle parti di produrre copie cartacee dei documenti di causa perché le copie digitali erano inintelligibili. Questo ha riguardato talvolta delle planimetrie ma anche dei documenti concorsuali; per intenderci ci sono stati casi di graduatorie che erano state redatte mediante file excel ma che poi non ci sono state trasmesse con i file excel nativi digitali ma con delle fotocopie degli stessi che erano poi state scansionate e inviate via pat, con il risultato che la necessità di ridurre il file originario alle dimensioni di una normale fotocopia lo aveva reso praticamente illeggibile. Insomma ci sono ancora molte situazioni in cui ci si accorge che la carta serve, forse anche perché non siamo ancora così digitalmente evoluti, e questo riguarda sia

noi che gli studi legali, da riuscire a farne del tutto a meno quando si vuole essere veramente sicuri di riuscire a capire e a farci capire. Comunque, per quanto riguarda le nostre specifiche esperienze, devo dire che abbiamo riscontrato che sono state recepite di buon grado e pienamente e sollecitamente ottemperate e penso che ciò sia avvenuto anche perché gli avvocati si sono resi conto dello spirito che animava le nostre richieste e cioè dell'intento di fare una giustizia pienamente informata e che quindi garantiva tutte le parti.

Siamo un Tar piccolo e quindi, anche grazie ai nostri numeri sicuramente limitati, sono lieta di dire che abbiamo potuto instaurare rapporti estremamente collaborativi con gli avvocati, per cui la segreteria, su mia disposizione, offre una collaborazione che spesso va oltre l'invio della comunicazione di cortesia tesa ad informare di qualche inesattezza dell'invio telematico. Noi ci premuriamo spesso anche di informare di altre mancanze formali. Verifichiamo con una telefonata se il mancato invio di una prova di notifica è dovuto ad una qualche decisione cosciente o a una mera dimenticanza o a un disguido informatico. Insomma direi che possiamo prenderci il lusso, sicuramente impossibile in un TAR di grandi dimensioni, di aiutare gli avvocati anche a superare qualsiasi difficoltà di invio ed a portare il ricorso nelle condizioni di poter essere messo in decisione.

Tutto questo lavoro lo possiamo portare avanti grazie alla totale collaborazione e alla fattiva attività svolta in piena sinergia da tutto il personale che fa parte, sostanzialmente, dell'Ufficio del Processo.

A questo proposito vorrei anzitutto sfatare ogni possibile impressione che il passaggio al digitale possa tradursi in un possibile superamento

dell'apporto del lavoro umano; non è così e non potrà mai essere così. I compiti del personale si sono certamente modificati, l'interazione con i dispositivi digitali ha parzialmente soppiantato la necessità di quella quotidiana interazione con tutte le persone che un tempo affollavano quotidianamente quello che si chiamava l'ufficio ricevimento ricorsi, ma questo non ha voluto dire che l'intervento dell'intelligenza umana non sia più quotidianamente richiesto per far sì che l'atto digitale che parte dallo studio dell'avvocato si traduca in un ricorso che viene iscritto a ruolo e portato a decisione in udienza pubblica o camera di consiglio. Al contrario, direi che l'intelligenza umana è sempre e ancor più necessaria, perché al personale in servizio è stato chiesto, sostanzialmente, di riconvertirsi in esperti operatori informatici e l'interazione con il pubblico, in generale, e con gli studi degli avvocati in particolare, avviene ancora e si è semmai incrementata; adesso al personale del TAR spetta infatti anche il compito di aiutare quanti incorrono in errori nel radicamento del ricorso e nel deposito di qualsiasi ulteriore atto che debba andare ad inserirsi in un procedimento giudiziario già radicato, il che comporta un quotidiano e minuzioso controllo di tutta la documentazione che arriva sotto forma di file informatico, che non è semplice e spesso comporta anche la soluzione di questioni di non facile soluzione, che richiedono anche il mio intervento. Dietro ogni comunicazione di cortesia che parte dalla segreteria c'è uno studio e una valutazione degli atti che, prima, nella vigenza del sistema diciamo così cartaceo, non era necessaria.

Devo poi dire anche che presso il nostro TAR l'implementazione dell'Ufficio del Processo è stata fatta ovviamente con le sole e solite unità di personale a disposizione. Abbiamo combinato con le nostre forze tramite una

sostanziale riorganizzazione del personale in servizio e una sostanziale differenziazione tra il personale che viene stabilmente e interamente o almeno prevalentemente addetto a compiti affini all'attività giurisdizionale e il restante personale, che invece si occupa dei compiti più prettamente organizzativi e inerenti al funzionamento del tribunale come ente. So bene che la filosofia ispiratrice dell'istituto era mirata all'utilizzo dell'apporto dei tirocinanti, ma purtroppo si è trattato di un apporto che il TAR FVG non è riuscito ad avere. Abbiamo fatto un bando di concorso per il reclutamento di 2 tirocinanti che è andato sostanzialmente deserto.

E' stato un risultato piuttosto scoraggiante anche se, tutto sommato, più che comprensibile. C'è infatti qualcosa di fondamentalmente sbagliato in un istituto che alla fin fine, come purtroppo spesso accade nei rapporti tra, diciamo così, la società del lavoro consolidato e i nostri giovani, pretende molto e offre molto poco, tanto che, alla fine, secondo me, ci rimettono un po' tutti. Non credo infatti che lo scarso interesse dimostrato nei confronti di un bando che metteva in palio un tirocinio di 18 mesi, praticamente senza compenso, sia indice del fatto che i laureati in giurisprudenza della Regione erano, all'epoca del nostro bando, già tutti sistemati e quindi avevano un lavoro remunerativo o quantomeno situazioni che promettevano l'acquisizione di un lavoro a breve.

Penso invece che ancora una volta il rapporto costi/benefici sia troppo penalizzante per un giovane neo laureato alla ricerca di una qualche remunerazione. Inoltre c'è anche da dire che il tirocinio previsto dall'art. 73 del d.lgs 60/2013 sembra essere stato applicato anche alla giustizia amministrativa senza una vera considerazione delle nostre peculiarità. Infatti è innegabile che vi possa essere un concreto interesse ai tirocini

presso l'autorità giudiziaria ordinaria, tenuto conto del fatto che l'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, ma nulla è stato pensato per conferire ai giovani che portano a termine lo stage in maniera positiva presso un tribunale amministrativo un concreto tornaconto da spendere effettivamente nella loro ricerca di una sistemazione lavorativa, perché è evidente che la mera previsione della valenza come titolo di preferenza a parità di merito per i concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, da quella della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello Stato non rappresenta sufficiente remunerazione di un percorso formativo lungo 18 mesi a titolo sostanzialmente gratuito; infatti credo che sia addirittura offensivo per dei giovani laureati considerare come una possibile remunerazione la possibilità di accesso a borsa di studio (dal valore non superiore ad Euro 400,00 mensili introdotta dai comma 8 bis e 8 ter dell'art. 73), che oltretutto trova il limite di erogabilità nella condizione reddituale del tirocinante e nel contingentamento annuo del numero complessivo di borse messe a bando. Anche la prevista equivalenza tra i 18 mesi di tirocinio ex art. 73 e 1 anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense e notarile pare francamente risibile, quantomeno perché il tirocinio forense non è necessariamente gratuito ed invece il tirocinio ex art. 73 prevede addirittura l'impossibilità di esercitare la professione davanti l'ufficio dove lo stesso si svolge. Insomma credo di non dire eresie se affermo che lo Stato dovrebbe ripensare l'istituto, anche nell'ottica di cercare di trattenere in ogni modo per gli uffici statali in genere le eccellenze e di formarle al meglio.
La giustizia amministrativa offre un percorso di apprendimento non trascurabile e non meno formativo della giustizia ordinaria, anche se - è

innegabile – non così ad ampio spettro.

Tuttavia vi sono vari modi in cui, volendo, la situazione potrebbe essere modificata tramite un intervento legislativo: potrebbe, ad esempio, ipotizzarsi la possibilità di rimodulare lo stage di 18 mesi in un percorso che coinvolga sia la magistratura ordinaria che quella amministrativa in uno stesso tirocinio, prevedendo ad esempio, lo svolgimento di una parte di tirocinio, per esempio 10 mesi, presso un tribunale ordinario e del restante periodo presso un TAR. Questo potrebbe essere di concreto interesse anche per i giovani che intendono affrontare il concorso per magistratura ordinaria, permettendo loro di raggiungere una formazione più completa.

Oppure potrebbe essere previsto un'altra e più consistente valorizzazione del tirocinio presso la giustizia amministrativa agli effetti dei concorsi pubblici, anche presso gli enti locali (dove i concorsi sono svolti per titoli ed esami!), tenuto conto del fatto che in 18 mesi di lavoro a stretto contatto con i giudici amministrativi e accesso ai fascicoli dei ricorsi, un giovane neolaureato ha sicuramente modo di imparare a distinguere tra un atto amministrativo legittimo e uno che non lo è e quindi il suo inserimento nei ranghi della pubblica amministrazione non equivale all'assunzione di una persona del tutto digiuna delle modalità pratiche dell'azione amministrativa.

Un'altra strada, e qui rivolgo un appello al Presidente della Regione, potrebbe essere quella seguita dalla Regione Veneto che ha predisposto un modello di finanziamento dei tirocini formativi di cui all' art. 73 del D.Lgs n. 69 del 2013, attingendo dalla programmazione dei fondi Sociali Europei 2014-2020, anche per sostenere le 'borse di studio' per un certo numero di laureati in giurisprudenza in tirocinio. Anche da noi potrebbe quindi

attuarsi, a legislazione invariata, una collaborazione sinergica tra Regione FVG e il nostro Consiglio di Presidenza, con stipula di apposite convenzioni, al fine di garantire ai giovani laureati una maggiore accessibilità ai percorsi di crescita professionale, per superare, tramite l'utilizzo dei Fondi Sociali Europei, il forte limite di una attuale formazione post laurea a totale carico del tirocinante.

In questo modo, credo, si potrebbe anche contribuire a superare l'attuale situazione che io, sommessamente, definirei quantomeno non ottimale, contraddistinta com'è da una pletora di corsi per la preparazione al concorso per l'ingresso in magistratura ordinaria e simili, nei quali tanti giovani e tante famiglie si ritengono praticamente costretti a continuare ad investire tempo e denaro.

Comunque il nostro TAR è animato da ottimismo e perseveranza perciò presto ripubblicheremo il bando e staremo a vedere!.

Naturalmente, se le due Università della Regione o i consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione fossero interessati ad attivare le convenzioni per i percorsi di formazione professionale a norma dell'art. 37 comma 5 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 per lo svolgimento presso il nostro TAR del primo anno del corso di dottorato di ricerca o della pratica forense, ebbene, anche a questo proposito il Tribunale potrebbe essere disponibile a collaborare.

Insomma, personalmente, credo che sia compito di tutte le istituzioni agevolare in ogni modo il percorso di inserimento lavorativo dei nostri giovani, così come credo che sia nostro compito fare il possibile per sensibilizzare i nostri giovani fin dalle scuole superiori all'importanza di una educazione alla legalità.

A tale fine, infatti, il TAR ha preso contatti con l'Ufficio Scolastico Regionale

per prevedere l'inserimento nel percorso formativo degli ultimi anni delle superiori di visite guidate nel nostro Ufficio Giudiziario per introdurre i ragazzi nel mondo della giustizia amministrativa, che è, a mio sommesso avviso e prima di tutto, la dimostrazione più eclatante che nel nostro paese la democrazia e la legalità sono veramente e concretamente garantite e che i Pubblici poteri sono, essi per primi, soggetti alla legge.

Crediamo nei giovani e crediamo nell'Europa, come penso abbiamo dimostrato anche nel corso del 2018, ospitando una delegazione di colleghi di altri Paesi Europei e organizzando anche, con il contributo dei nostri ospiti, dei giudici sloveni e croati, dell'Associazione Avvocati Amministrativisti e dell'Avvocatura regionale, un convegno di respiro europeo sull'assetto della tutela cautelare nei vari ordinamenti UE il cui taglio, essenzialmente pratico, era mirato proprio ad offrire un utile strumento di confronto e conoscenza agli addetti ai lavori e ai giovani studenti universitari di giurisprudenza, italiani, croati e sloveni. In quella occasione il nostro sforzo è stato premiato da una risposta entusiastica da parte della platea cui era rivolto, tanto da esaurire i posti disponibili.

3. L'attività giurisdizionale nel 2018.

Desidero spendere qualche parola a commento dei dati statistici che ritengo più significativi, rimandandovi alla relazione scritta per la loro completa disamina.

Anche quest'anno siamo riusciti nella nostra opera di lenta ma continua diminuzione dell'arretrato.

Abbiamo chiuso il 2018 con una giacenza totale che si è mantenuta in numero di poco superiore ai 400 ricorsi, per l'esattezza avevamo a tale data ancora 417 ricorsi pendenti, cioè quelli che risultavano ancora da fissare a udienza, detratti tutti quelli già conclusi con un provvedimento espresso o comunque mandati a sentenza.

Quindi siamo riusciti a far diminure il numero totale delle giacenze rispetto allo scorso anno, nonostante i ricorsi depositati nel 2018 siano stati in sostanziale aumento, per l'aumento considerevole dei motivi aggiunti, passati da 37 a 49.

Comunque a fronte dei 396 ricorsi formalmente introitati (come detto senza calcolare i motivi aggiunti) a tutto il 2018 siamo riusciti a mandare a sentenza o comunque a definire altrimenti un totale di 412 ricorsi.

Nel complesso il Tribunale ha adottato un totale di 601 provvedimenti, contando sentenze, sentenze brevi, ordinanze cautelari e collegiali in genere, decreti sia decisori che cautelari e ordinanze presidenziali.

Sempre nel 2018 si è assistito ad un aumento, oltre che dei motivi aggiunti, anche dei motivi aggiunti con domanda incidentale di sospensione. Infatti i motivi aggiunti complessivamente depositati nell'anno sono stati, come ho già detto, 49 e quindi 12 in più rispetto all'anno precedente e di questi ben 22 contenevano domanda incidentale di sospensione cautelare. Dico questo per far capire quanto complesso possa rivelarsi il nostro lavoro e quanto spesso sia veramente difficile arrivare ad una decisione con sentenza, perché non bisogna mai dimenticare che il giudizio amministrativo è un giudizio ad istanza di parte e, pertanto, le parti ricorrenti restano arbitre anche dell'ampiezza della decisione perché, tramite l'istituto dei motivi aggiunti, possono continuare ad ampliare il

petitum rispetto al ricorso introduttivo (così come possono farlo i controinteressati mediante il ricorso incidentale); quindi, di fronte ad una richiesta di rinvio della decisione, anche in sede cautelare, per la preannunciata proposizione di motivi aggiunti, il Collegio non può far altro che rinviare la decisione. Se poi i motivi aggiunti vengono proposti con una nuova istanza cautelare può accadere che su uno stesso ricorso, anche in sede cautelare, ci si trovi a pronunciare ben più di un provvedimento e quindi a studiarlo e, diciamo così, a lavorarlo ben più di una volta! Infatti si può vedere che a fronte di un totale di 209 domande di provvedimenti cautelari, i provvedimenti complessivamente adottati dal Tribunale amministrativo regionale in ambito cautelare sono stati 227.

Devo anche aggiungere che siamo comunque, per quanto possibile, veloci nelle decisioni e che, forse anche per questo motivo, vengono proposti da noi quelli che spesso si rivelano essere dei ricorsi "pilota" relativi a problematiche che possono riguardare anche altre Regioni, come è accaduto, ad esempio per la questione delle modalità di controllo dei serbatoi gpl o per il reclutamento della figura del responsabile della protezione dati. Sono situazioni in cui il nostro Tribunale si è trovato nella situazione di essere il primo organo giudiziario ad emettere una sentenza su fattispecie su cui non esisteva ancora alcun orientamento giurisprudenziale.

In ultima analisi quindi mi sembra si possa ribadire che, anche se i nostri numeri non sono eclatanti (peraltro devo dire che a noi nel nostro limitato numero, paiono tuttaltro che pochi!), si tratta sempre di ricorsi relativi a problematiche di notevole impatto sociale e considerevole complessità. Nonostante ciò, con la collaborazione dei colleghi, siamo riusciti a dare dei

risultati che credo possano definirsi importanti, anche numericamente.
Abbiamo mantenuto gli standard medi di velocità decisionale dello scorso anno, per quanto riguarda soprattutto gli appalti e ci proponiamo di continuare così. Inoltre posso anticipare che abbiamo già programmato e inviato gli avvisi di fissazione di udienza per la definizione entro il 2019 di tutti i ricorsi depositati nel corso dell'anno 2016 e dell'anno 2017. Per quanto riguarda il 2018 dei 396 ricorsi introitati nel corso dell'anno, al 31.12.2018 quelli ancora prndenti erano solo 218 e già entro il primo mese del 2019 abbiamo provveduto ad abbattere significativamente anche tale numero, per cui alla data di stampa di questa relazione i ricorsi 2018 ancora da fissare sono solo 113.
Tra l'altro vale la pena segnalare che la media di impugnazione delle nostre sentenze non è molto alta, ad esempio gli appelli al Consiglio di Stato sulle nostre sentenze in materia di appalto relative ai ricorsi depositati e decisi nel 2018 è solo del 13%.
Tutti dati che parlano di un tribunale efficiente ed in cui la società civile ripone affidamento.
Come ho già accennato nel 2018 il numero totale dei ricorsi depositati è rimasto pari a quello dei ricorsi depositati nel 2017 e quindi mi sembra che si sia arrestata la tendenza alla diminuizione. Inoltre, a titolo di curiosità, segnalo che in questo inizio 2019 sembra si stia registrando un aumento nel numero dei ricorsi depositati, addirittura del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Continua a caratterizzarci, peraltro, la totale assenza di ricorsi seriali e anche il minimo numero di ricorsi "facili", come sono le ottemperanze per le decisioni del Giudice ordinario di condanna dell'amministrazione al

pagamento di somme di denaro.

C'è stata invece una inversione di tendenza di non poco conto per quanto riguarda le domande per ottenere il patrocinio a carico dello Stato, che in tutto il 2018 sono state 25 ed è un dato ancora più rimarcabile il fatto che ben 9 di queste sono state proposte da cittadini italiani. La chiave di lettura di questo dato purtroppo non spinge all'ottimismo per quanto riguarda lo stato di salute del Paese, anche se invece dimostra che i costi della giustizia non sono più percepiti come un freno assoluto e che chi vuole fare ricorso al TAR è disposto ad attivare tutti i mezzi di legge per poterlo fare.

4. Ricorsi suddivisi per materie.

Non farò la graduatoria fra le materie per il numero di ricorsi, chi è interessato lo può comunque vedere dalla tabella. Vorrei soltanto puntualizzare alcuni dati per le loro possibili implicazioni sulla realtà economica della nostra regione.

Il maggior numero di ricorsi in termini assoluti si registra nel settore del pubblico impiego, considerato che alla voce che in tabella appare come pubblico impiego si deve in realtà sommare quella che distingue i soli ricorsi proposti dagli appartenenti alle forze armate (ivi compresi i carabinieri).

I ricorsi in materia di appalti si mantengono sempre su un numero piuttosto elevato ed è oltretutto in questa materia che si registra il maggior numero dei motivi aggiunti, che ammonta a 12.

Tiene anche il settore dell'edilizia e urbanistica dove si raggiunge un numero di poco inferiore a quello dell'anno scorso.

I ricorsi dei cittadini extracomunitari, spesso relativi al diniego o revoca dei permessi di soggiorno o alla revoca delle misure di accoglienza, hanno ricominciato a salire passando da 18 a 32 e può essere interessante rilevare che sono stati tutti decisi con sentenza nel corso dello stesso anno, con una media di accoglimento del 22%. I ricorsi in materia di sicurezza pubblica (quelli contro i DASPO, gli ordini di allontanamento, i provvedimenti in materia di armi e anche le nuove diffide in materia di stalking) si mantengono su numeri piuttosto elevati e a questo proposito il Tribunale ha preso delle decisioni proprio in materia di DASPO, che sono manifestazioni di orientamenti abbastanza nuovi e piuttosto importanti e infatti sono segnalate in calce alla relazione. E' importante anche ricordare che è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di divieto generalizzato in materia di rilascio di porto d'armi, che è poi stata superata dalla modifica della normativa, che è andata proprio nel senso di risolvere il dubbio di costituzionalità che ci eravamo posti.

5. Tutela cautelare

Vorrei soffermarmi brevemente sulla tutela cautelare.

Per quanto riguarda la richiesta di tutela cautelare ho riscontrato che questa interessa circa il 53% dei ricorsi totali e andando a sommare anche le istanze avanzate con i motivi aggiunti si sale addirittura al 58%.

Per quanto riguarda l'esito delle istanze cautelari la percentuale di rigetti è di poco superiore a quella degli accoglimenti, ma l'esito decisamente

prevalente continua ad essere la decisione con sentenza breve che interessa più del 55% delle complessive istanze di sospensione e, se si tiene conto del fatto che nel 25% dei casi le parti per varie ragioni non mandano in decisione le istanze di sospensione che erano state presentate, ne deriva che nella fase cautelare vengono definitivamente decise con sentenza breve il 62% delle istanze cautelari effettivamente mandate in decisione.

Il TAR ha quindi continuato a decidere molto spesso in tempi ristretti eliminando alla radice la stessa possibilità di formazione dell'arretrato.

Ancora molte sono le istanze cautelari che vengono poi rinunciate, il che un po' mi stupisce perché dimostra come ancora adesso, e nonostante presso questo TAR non vi sia al momento nemmeno un prelievo giacente e tutti quelli che sono stati presentati siano stati vagliati e abbiano portato a fissazioni in termini assolutamente ragionevoli, il giudizio cautelare continua a venir visto molto spesso non come mezzo per ottenere una tutela urgente a fronte di un possibile danno da evitare, bensì come mezzo per portare la causa all'attenzione del giudicante, onde far presente la necessità di una decisione di merito. Questo avviene anche per gli appalti, nonostante la legge fissi già una corsia prefenziale per la loro decisione in termini veramente molto brevi.

Ancora per quanto riguarda la tutela cautelare potete vedere dalle tabelle che le richieste di cautelare monocratica, cioè le richieste di un decreto presidenziale urgente, anticipato rispetto all'esame collegiale della sospensiva, sono in ripresa rispetto all'anno precedente, anche se continuano ad essere proposte in numero estremamente inferiore rispetto alle istanze cautelari, il che ci conferma che, salvo casi eccezionali, il normale calendario di udienze è in grado di offire un tutela più che

adeguata rispetto alla domanda.

Comunque si tratta di un istituto che, quando realmente necessario, funziona veramente molto bene, specialmente perchè l'art. 56 del cpa ha codificato quella sostanziale audizione libera delle parti di cui personalmente faccio uso molto spesso, anche se cerco per quanto possibile di non utilizzare la possibilità, pure normativamente prevista, di sentirle separatamente. A mio avviso, è uno strumento di estrema importanza anche perché finisce per essere l'unico caso in cui si può arrivare a sentire la parte di persona senza la necessaria intermediazione dell'avvocato ed è un momento di cui approfittare, in determinate particolari ipotesi, anche per far riflettere le parti. Devo dire che ho sempre trovato estrema collaborazione e che ho riscontrato che, forse perché gli accoglimenti sono accuratamente pesati e meditati, non è mancato qualche meditato ripensamento da parte della pubblica amministrazione.

Saper agire in autotutela in determinate circostanze è un'ulteriore indice del buon stato di salute dell'apparato della pubblica amministrazione perché dimostra che le persone – i pubblici dipendenti – che agiscono per essa sono sufficientemente motivati a perseguire la tutela del pubblico interesse da farlo anche quando questo implica una sostanziale ammissione di un precedente errore.

6. Stato dell'arretrato.

Al 31.12.2018 il numero di ricorsi pendenti, e ciè di quelli che residuano da fissare a udienza, detratti tutti quelli già decisi o comunque spediti a

sentenza, è risultato, come ho già anticipato, pari a complessivi 417 ricorsi e quindi, alla luce delle programmate fissazioni dei ricorsi del 2016 e del 2017 e del fatto che, alla data in cui questa relazione è stata mandata in stampa, anche i ricorsi 2018 che risultavano ancora da fissare erano in numero di soli 113, credo si possa ormai dire che il TAR per il Friuli Venezia Giulia ha eliminato qualsiasi arretrato degno di tale nome e che la giustizia viene erogata in un arco di tempo massimo di 24 mesi, il che è a mio avviso, un arco di tempo pienamente compatibile con la definizione di giustizia a tempo reale.

Bisogna infatti anche tener conto del fatto che non sempre le parti vogliono decisioni immediate, come quelle che possono intervenire in camera di consiglio mediante le sentenze brevi, perché in più occasioni ci è stato richiesto di non procedere in tal modo e che, comunque i tempi della giustizia sono strutturati dalla norma in maniera tale da consentire una piena formazione del contraddittorio, il che esclude che si possa andare a decisione in pubblica udienza prima del decorso di tutti i termini di legge.

7. Sentenze in materia di giurisdizione e competenza.

Rispetto all'anno precedente abbiamo avuto un aumento delle sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione, che sono quasi raddoppiate, mentre le declaratorie di difetto di competenza sono risultate solo 4.

Questo è un dato in netta controtendenza rispetto all'anno precedente che non mi riesco bene a spiegare, dato che il riparto di giurisdizione dovrebbe ormai ritenersi ben definito e sempre meno fonte di confusione ed errore

mentre è curioso che oltre alla competenza territoriale inderogabile a favore del TAR del Lazio vi sia stato anche un episodio di incompetenza territoriale del nostro TAR a favore del TAR Veneto.

8. I giudizi sull'accesso.

Devo poi evidenziare che i ricorsi in materia di accesso sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, il che non mi sembra un buon segnale perché è indice di un'amministrazione incerta e in conflitto rispetto a tutti gli interessi che il legislatore sembra ritenere meritevoli di tutela.
Non credo di dire nulla di particolarmente segreto nel segnalare la confusione che regna in campo di privacy e tutela dei dati sensibili e mi viene anche il dubbio che, come spesso accade nel nostro Paese, ci si sia spinti anche troppo oltre, nel desiderio di tutelare tutti e tutto, mettendo i pubblici funzionari in situazioni di grave incertezza .

9. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione.

I ricorsi proposti avverso il silenzio dell'amministrazione nel corso del 2018 sono stati solo 5, a fronte dei 6 dell'anno precedente e questo dimostra, a mio avviso, che l'amministrazione lavora in maniera efficiente e porta a termine i procedimenti, dando una risposta, legittima o meno poi si vedrà, alle istanze del privato.

10. I giudizi di ottemperanza.

Nel corso del 2018 sono stati proposti 26 giudizi di ottemperanza, portando al sostanziale raddoppio quelli riguardanti le sentenze del giudice amministrativo mentre sono in lieve calo quelli nei confronti delle sentenze del giudice ordinario, un dato che conferma quanto già anticipato circa la grande complessità delle problematiche sottese ai ricorsi proposti avanti al nostro Tribunale.

11. Considerazioni conclusive.

Prima di trarre qualsiasi conclusione circa le risultanze di quanto ho sopra riepilogato è necessario ricordare due premesse fondamentali: anzitutto che la giustizia amministrativa è una giustizia ad istanza di parte e pertanto è necessario che un qualche soggetto (pubblico o privato che sia) percepisca l'operato dell'amministrazione come fonte di un danno illegittimo nei suo confronti e poi che abbia i mezzi per fare ricorso – e qui torniamo all'annosa questione dell'eccessivo costo della giustizia e, in particolare, del contributo unificato, sul quale tornerò fra poco. In secondo luogo bisogna ricordare che il vaglio del giudice amministrativo si ferma necessariamente alla verifica della esistenza o meno delle illegittimità denunciate in ricorso. Quindi, da un lato ciò comporta l'impossibilità di andare a verificare l'esistenza di altre illegittimità, per quanto palese essa possa

eventualmente apparire, e dall'altro non può estendersi a comprendere il dopo. Per essere chiari, anche una volta appurato che una certa procedura di appalto è indenne dalle censure denunciate, ciò non vuol dire che poi la futura gestione di quell'appalto rimarrà nei ranghi della legittimità.

Quanto sopra necessariamente premesso, credo che a questo punto si possa arrivare ad affermare che i residenti e, più in generale, gli utenti delle pubbliche amministrazioni operanti nel Friuli Venezia Giulia si trovano nella stragrande maggioranza dei casi ad avere di fronte dei pubblici poteri che agiscono in maniera trasparente e finalizzata al miglior raggiungimento del pubblico interesse; naturalmente l'errore ci può stare, ma direi comunque che le pubbliche amministrazioni regionali possono andare orgogliose di una percentuale di accoglimento dei ricorsi del solo 25%.

D'altro canto credo che emerga anche che la produttività del nostro Tribunale è estremamente elevata; come ho già accennato i giudici sono sicuramente in sintonia con gli avvocati nel lamentare la problematica degli alti costi della giustizia; tuttavia, visto che non dipendono comunque da noi e nulla possiamo fare per diminuirli, direi che appare evidente che abbiamo tentato di dare un altro tipo di risposta al problema e ci siamo adoperati per far sì che gli alti costi siano compensati il più possibile da efficienza ed efficacia del sistema giustizia. Nel nostro piccolo credo di poter dire che ci siamo riusciti o per lo meno siamo sulla giusta strada per arrivarci.

Credo anche che una velocità maggiore di quella sostanzialmente raggiunta, sia con la alta percentuale di sentenze brevi, sia con i ruoli che abbiamo

portato a poco più di 1 anno di attesa, non sia neanche auspicabile, perché non possiamo rischiare che vada a scapito della qualità del nostro lavoro; se è vero che una giustizia tardiva non può più essere considerata giustizia è anche vero che tempi di giustizia del genere di quelli di questo Tribunale sono più che in linea con gli standards europei e non potrebbero essere ulteriormente diminuiti senza ledere la qualità del lavoro svolto, che è stato giustamente contenuto dal Consiglio di Presidenza entro numeri massimi in grado di contemperare qualità ed efficienza del lavoro del giudice. Infatti, credo che sia anche l'ora di cambiare l'ottica da cui spesso i media e i politici analizzano il nostro rendimento lavorativo che viene visto pressochè sempre in termini di lamentato effetto impeditivo sull'attività della pubblica amministrazione. Invece io ritengo che, fermo restando che la giustizia deve intervenire entro tempi ragionevoli come ritengo che i nostri tempi possano essere definiti, quello che conta è che venga garantita giustizia a chi ne ha titolo, sia che si tratti del privato che dei pubblici poteri.
Meglio quindi, per tutti, una lieve attesa che dar corso ad un opera pubblica sulla base di un appalto illegittimo.

Grazie a tutti.

In nome del popolo italiano, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

12. Alcune sentenze significative.

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia si caratterizza non solo per i dati quantitativi ma altresì qualitativi, cioè per l'incisività di alcune pronunce. Non a caso molte sentenze hanno avuto vasta eco, non solo in Regione.

Di seguito elenco, senza alcuna pretesa di completezza, alcune pronunce significative in varie materie.

Sentenze Brevi:

- **n^ 18/2018**, non appellata (esclusione da gara appalto: "un'offerta non sussumibile nell'ambito degli elementi valutativi stabiliti dalla s.a. è un'offerta comunque sostanzialmente non conforme alla legge di gara");
- **n^ 28/2018**, confermata in appello CDS 4983/2018 (tardività ricorso art. 120-bis cpa e onere esperimento accesso);
- **n^ 38/2018**, non appellata (rinnovo patente guida scaduta da più di tre anni onere motivazione);
- **n^ 130/2018**, non appellata (difetto giurisdizione procedura comparativa incarico consigliere di fiducia);
- **n^ 240/2018**, respinta in appello istanza caut. con ord. caut. N^ 4058/2018 (Militare: trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale);
- **n^ 254/2018 e n^ 255/2018**, non appellate (comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria quote latte, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, in particolare con riguardo al periodo preso in considerazione e al tasso applicato);
- **n^ 288/2018**, non appellata (asserita compromissione segretezza offerta economica "la conoscenza dello sconto massimo possibile

praticabile dal procuratore speciale della offerente non ha rilievo ai fini della segretezza dell'offerta economica, tenuto conto che la possibilità di praticare lo sconto sul prezzo base d'asta non costituisce elemento per determinare, anche presuntivamente, il prezzo offerto dal concorrente");

- **n^ 330/2018**, non appellata (esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – requisiti di sorvegliabilità);
- **n^ 166/2018**, sul principio di rotazione in materia di appalti;
- **n^ 252/2018**, in materia di appalto per l'affidamento del servizio di protezione dei dati personali da parte di Azienda Sanitaria, confermata da Cons. Stato n. 518/2019;
- **n^ 287/2018**, in materia di autorizzazione in deroga all'esecuzione delle verifiche finalizzate ad accertare l'integrità degli impianti ed apparecchi a pressione (serbatoi gpl di grandi dimensioni);
- **n^ 339/2018 e n^ 340/2018**, sui rapporti di "disaccordo" fra Pubbliche amministrazioni (emissione di ordinanze contingibili e urgenti in relazione da parte del Sindaco di un comune, il cui territorio sia interessato da lavori di dragaggio deliberati dalla Regione);
- **n^ 347/2018**, in tema di modalità di attuazione del DASPO in relazione allo svolgimento dei diritti fondamentali dell'individuo;
- **n^ 388/2018**, sugli effetti preclusivi del DASPO sull'attività sportiva praticata a livello agonistico

Sentenze:

- **n^ 373/2018**, in tema di appalti ad alta intensità di manodopera, qualificazione del personale e limiti di applicabilità delle convenzioni tipo stipulate da enti aggregatori;

- **n^ 246/2018**, sui requisiti di affidabilità di finanziaria in materia di appalti nel caso di adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo;
- **n^ 267/2018**, sul conferimento di incarico di responsabile della protezione dei dati personali da parte di Azienda Sanitaria;
- **n^ 30/2018**, non appellata (appalto: mancato rispetto requisiti minimi – equivalenza);
- **n^ 90/2018**, non appellata (PRGC: carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione all'omessa controdeduzione all'osservazione presentata dalla ricorrente e a riserva regionale vincolante);
- **n^ 162/2018**, appello pendente (disinstallazione apparecchiature gioco d'azzardo lecito - distanza inferiore a quella minima stabilita dall'art. 6, comma 1, della l.r. 14 febbraio 2014, n. 1 e dalla d.G.R. n. 2332 del 5 dicembre 2014);
- **n^ 161/2018**, non appellata (Militare: diniego trasferimento ad altra sede "per situazione straordinaria");
- **n^ 158/2018**, non appellata (Militare: diniego assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa");
- **n^ 181/2018**, non appellata (patente di guida: "non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, CdS…"– afferma giurisdizione GA dopo Cort. Cost. n. 22/2018 - discrezionalità valutativa in ordine all'effettiva ostatività della condanna in concreto subita;
- **n^ 278/2018**, non appellata (affronta problema intervento successore a titolo particolare);

- **n^ 221/2018 e n^ 222/2018**, non appellate (straniero: revoca misure accoglienza per "violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti");
- **n^ 259/2018**, non appellata (procedura negoziata: modifica della composizione soggettiva del r.t.i. dopo la fase della prequalifica);
- **n^ 215/2018**, non appellata (impianto fotovoltaico);
- **n^ 261/2018**, non appellata (principio della <perpetuatio> dell'ufficio del difensore - rito speciale accelerato previsto dall'art. 119 c.p.a., che, al comma 1, lett. f) prevede termini dimidiati anche per trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
- **n^ 359/2018**, non appellata (difetto giurisdizione su atto determinativo del canone che ha natura meramente applicativa dei parametri che la legge stessa impone di assumere a riferimento per la sua quantificazione);
- **n^ 387/2018**, non appellata (appalto: equivalenza funzionale dei prodotti concretamente offerti in gara rispetto a quelli richiesti);

Ordinanze Collegiali:

- **n^ 190/2018 e n^ 191/2018** (solleva questione legittimità costituzionale art. 43 del T.U.L.P.S, nella parte in cui stabilisce che "… non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione… per furto…" per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato

divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'Autorità amministrativa competente) questione poi superata dal legislatore che ha modificato la norma;

- **n^ 54/2018, n^ 55/2018, n^ 56/2018 e n^ 57/2018** (regolamento preventivo giurisdizione e presupposti sospensione giudizio.

13.Dati statistici

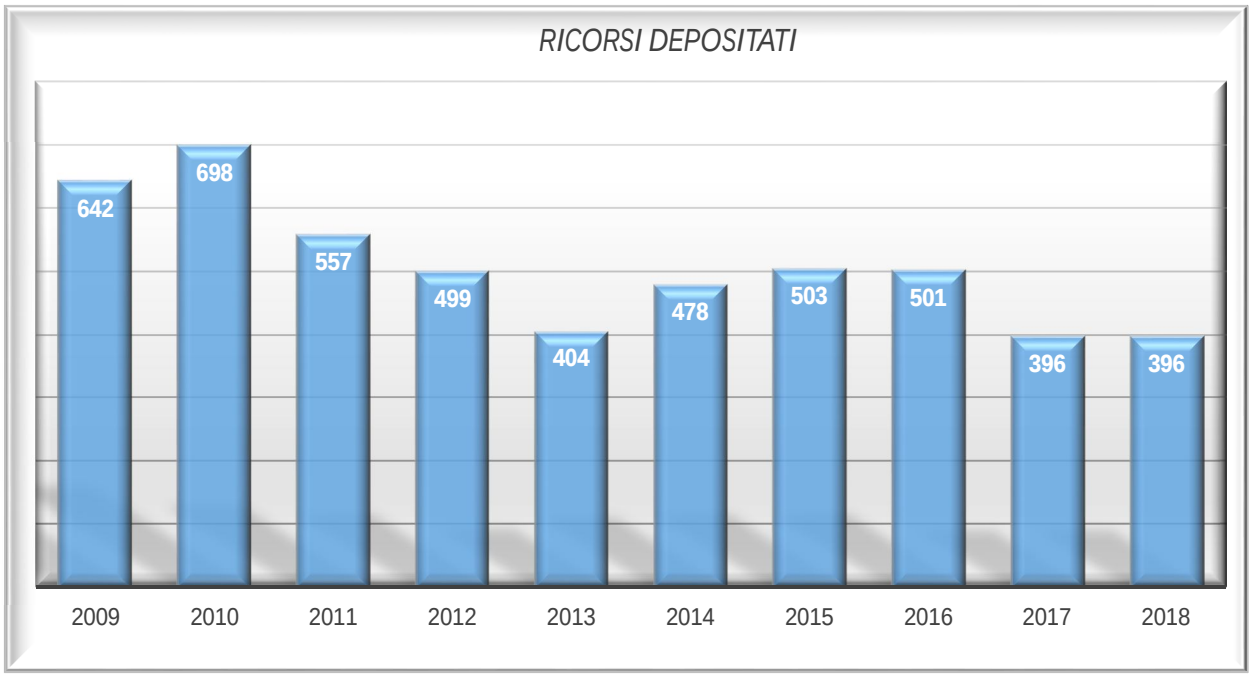

Fig.1

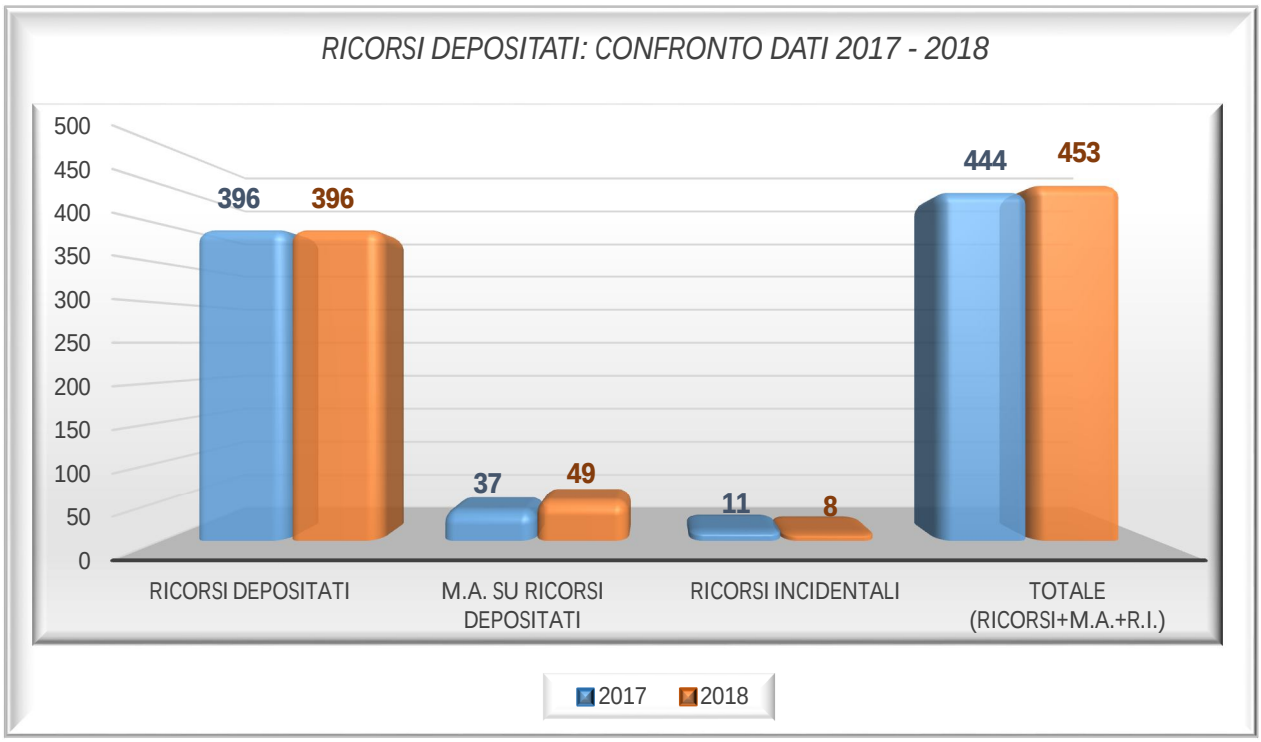

Fig.2

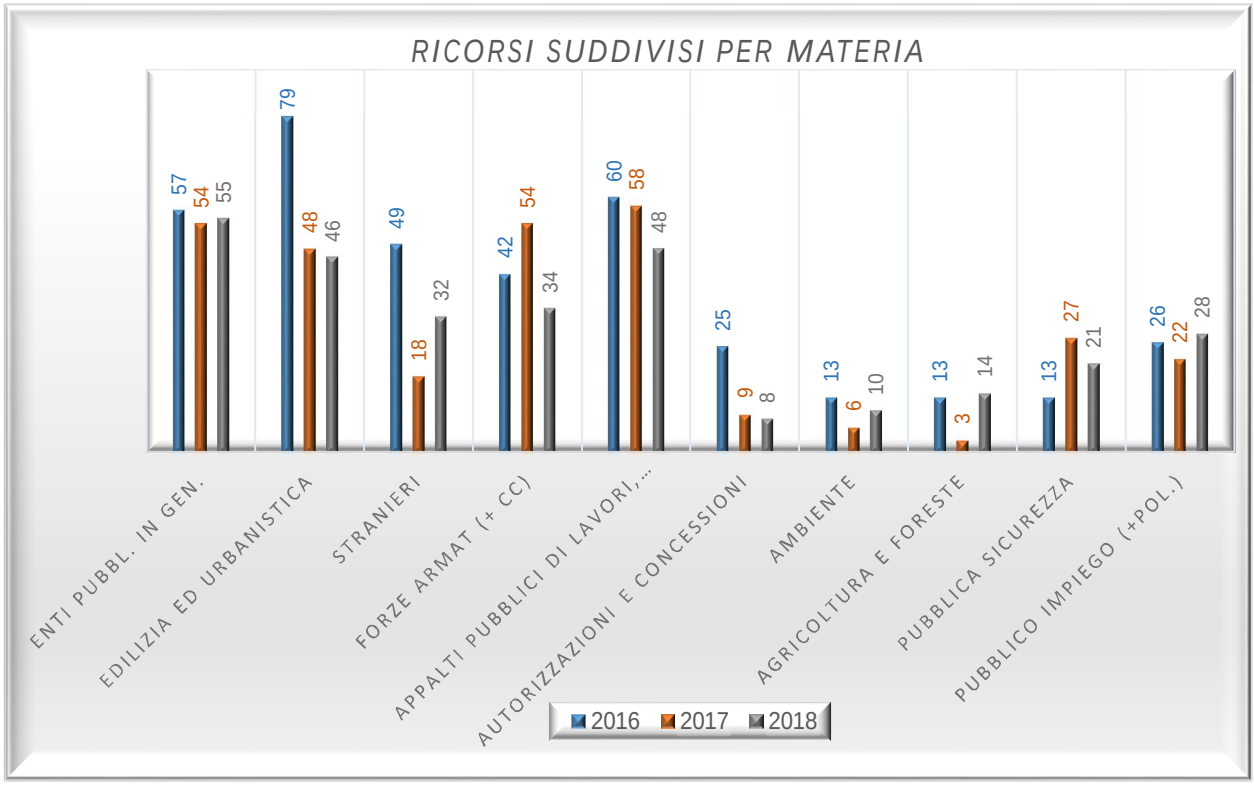
RICORSI SUDDIVISI PER MATERIA
57
54
55
79
48
46
49
18
32
42
54
34
60
58
48
25
9
8
13
6
10
13
3
14
13
27
21
26
22
28
ENTI PUBBL. IN GEN.
EDILIZIA ED URBANISTICA
STRANIERI
FORZE ARMAT (+ CC)
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,...
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
AMBIENTE
AGRICOLTURA E FORESTE
PUBBLICA SICUREZZA
PUBBLICO IMPIEGO (+POL.)
2016
2017
2018

Fig.3

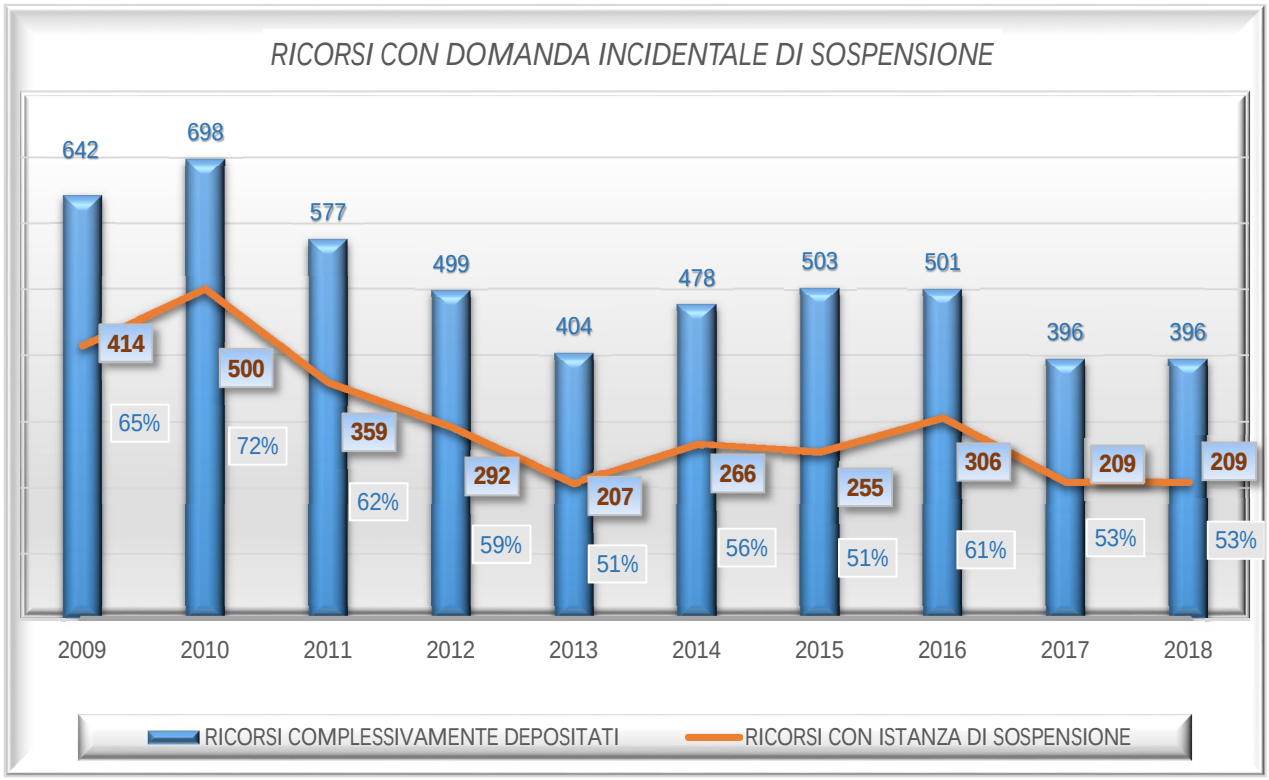
RICORSI CON DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE
642
698
577
499
404
478
503
501
396
396
414
500
359
292
207
266
255
306
209
209
65%
72%
62%
59%
51%
56%
51%
61%
53%
53%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
RICORSI COMPLESSIVAMENTE DEPOSITATI
RICORSI CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

Fig.4

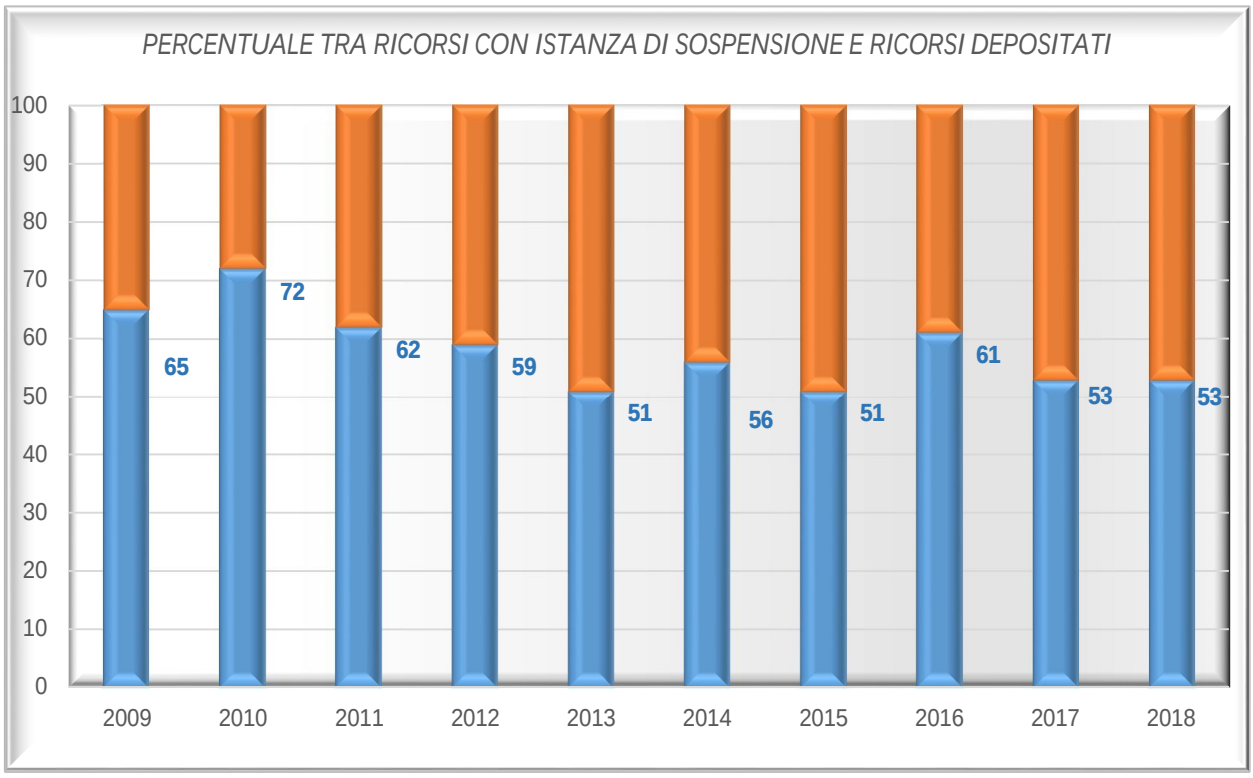
PERCENTUALE TRA RICORSI CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICORSI DEPOSITATI
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
65
72
62
59
51
56
51
61
53
53
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fig. 5

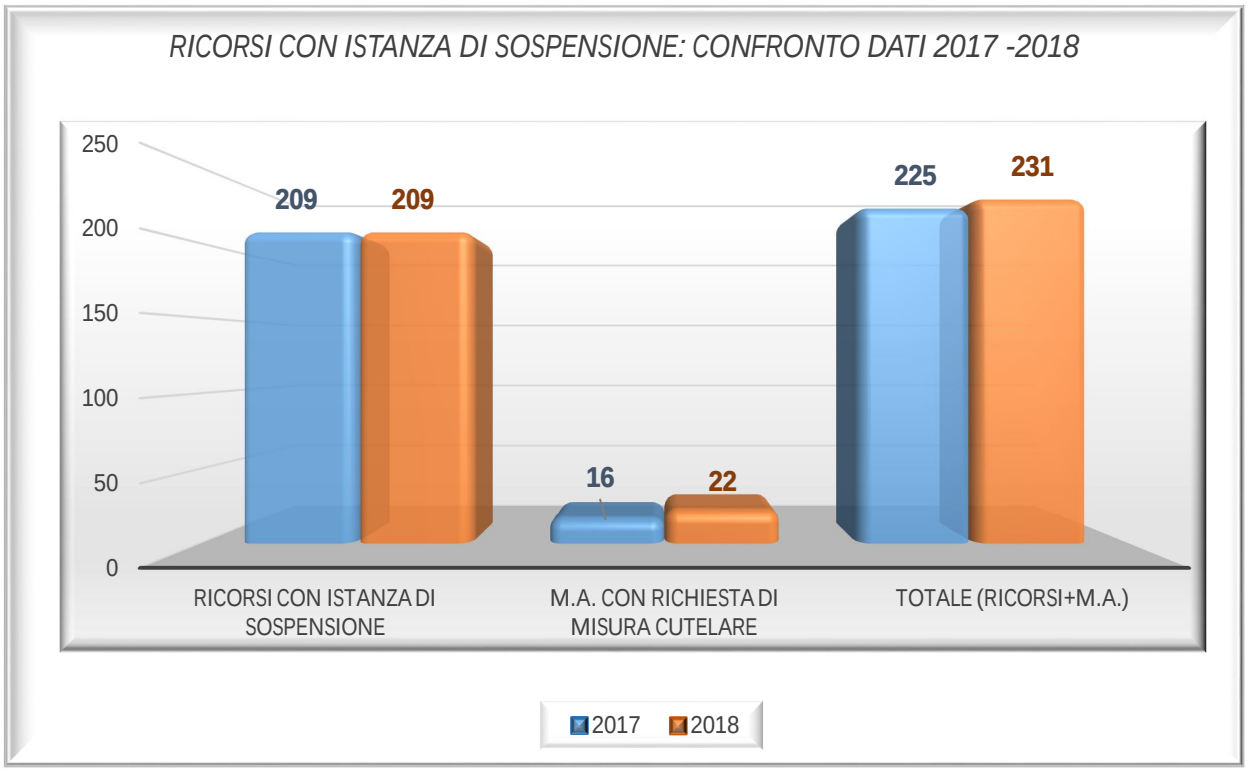
RICORSI CON ISTANZA DI SOSPENSIONE: CONFRONTO DATI 2017 -2018
250
200
150
100
50
0
209
209
16
22
225
231
RICORSI CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
M.A. CON RICHIESTA DI MISURA CUTELARE
TOTALE (RICORSI+M.A.)
2017
2018

Fig. 6

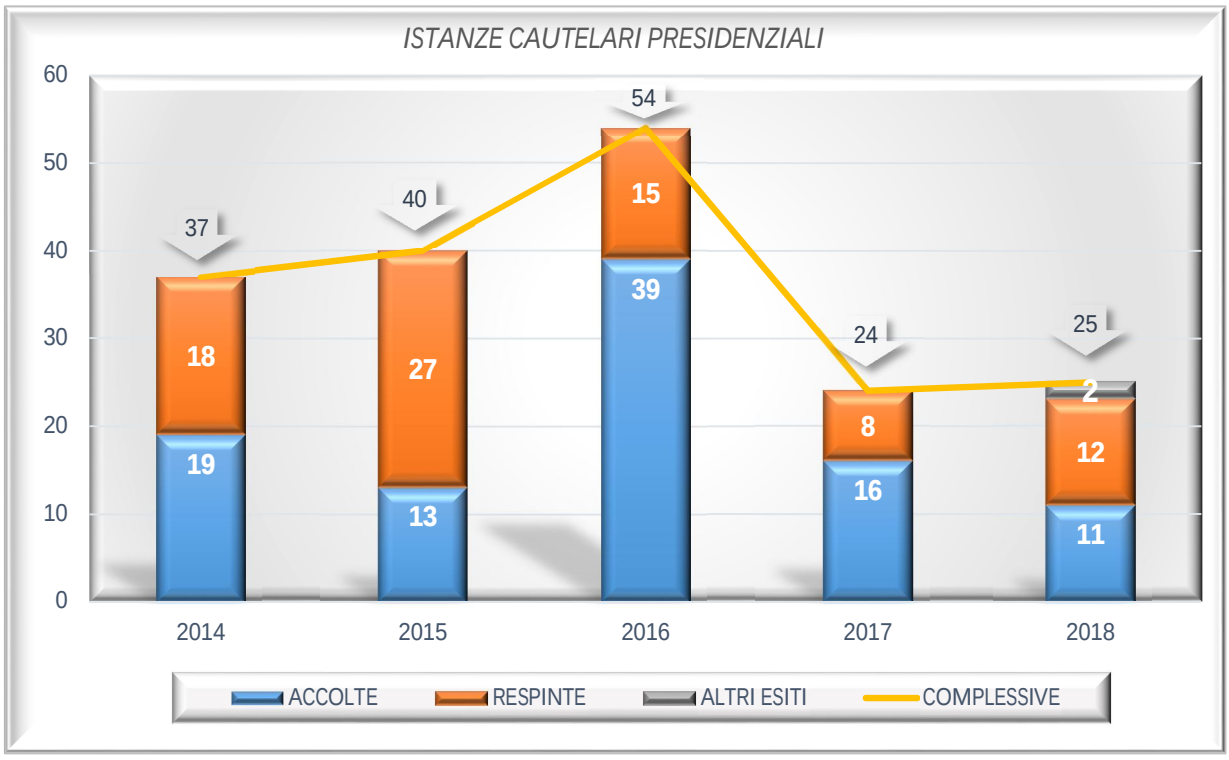
ISTANZE CAUTELARI PRESIDENZIALI
60
50
40
30
20
10
0
37
40
54
24
25
18
19
27
13
15
39
8
16
2
12
11
2014
2015
2016
2017
2018
ACCOLTE
RESPINTE
ALTRI ESITI
COMPLESSIVE

Fig. 7

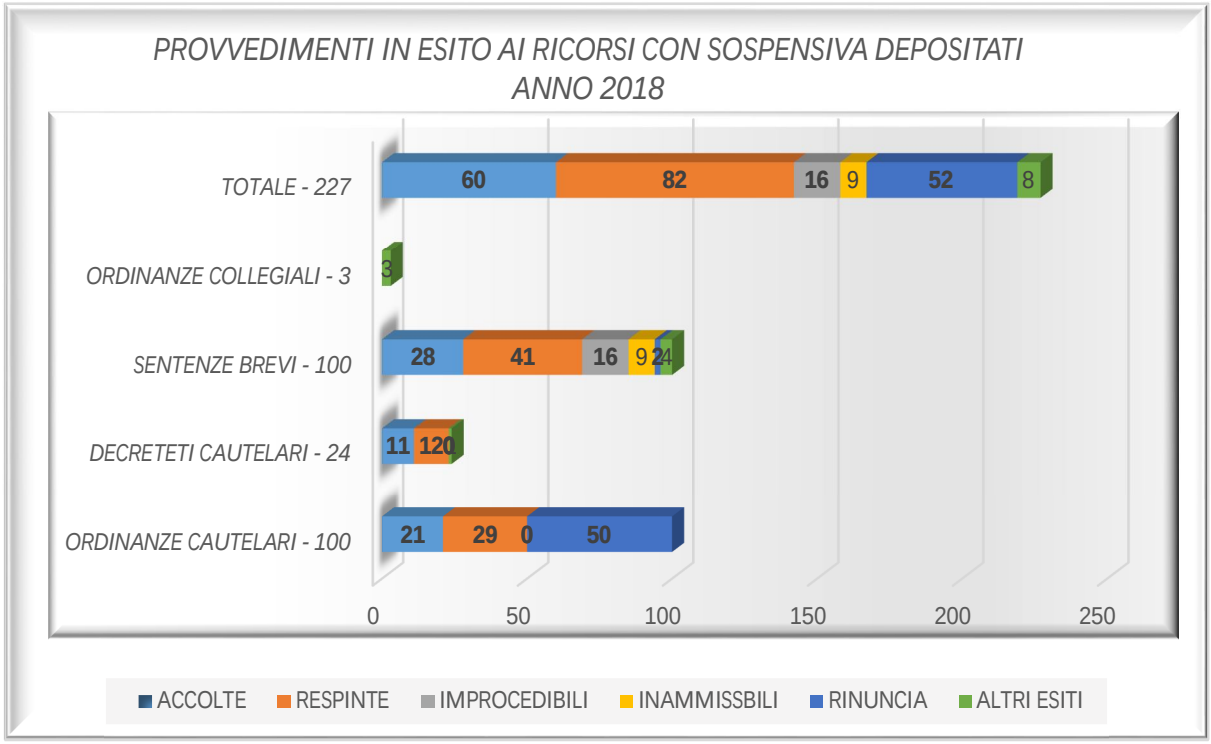
PROVVEDIMENTI IN ESITO AI RICORSI CON SOSPENSIVA DEPOSITATI
ANNO 2018
TOTALE - 227
60
82
16
9
52
8
ORDINANZE COLLEGIALI - 3
3
SENTENZE BREVI - 100
28
41
16
9
2
4
DECRETETI CAUTELARI - 24
11
12
0
ORDINANZE CAUTELARI - 100
21
29
0
50
0
50
100
150
200
250
ACCOLTE
RESPINTE
IMPROCEDIBILI
INAMMISSBILI
RINUNCIA
ALTRI ESITI

Fig. 8

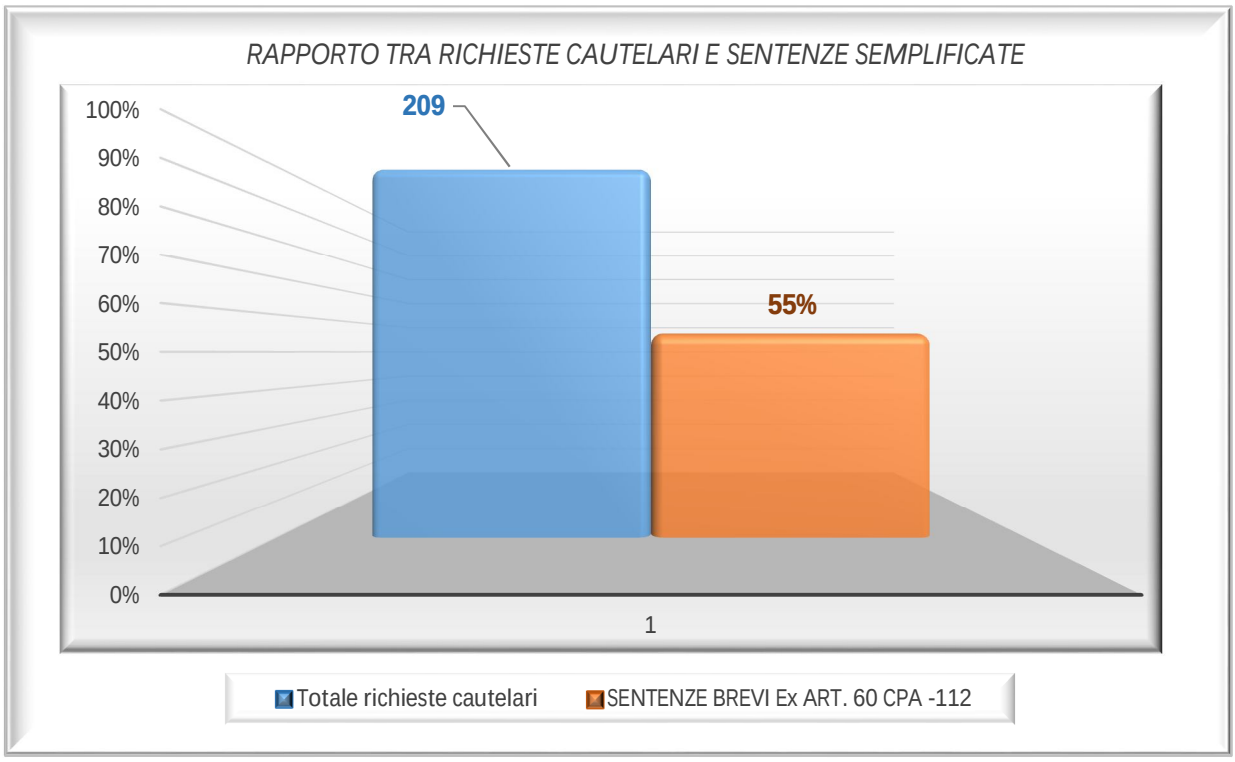
RAPPORTO TRA RICHIESTE CAUTELARI E SENTENZE SEMPLIFICATE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
209
55%
1
Totale richieste cautelari
SENTENZE BREVI Ex ART. 60 CPA -112

Fig. 9

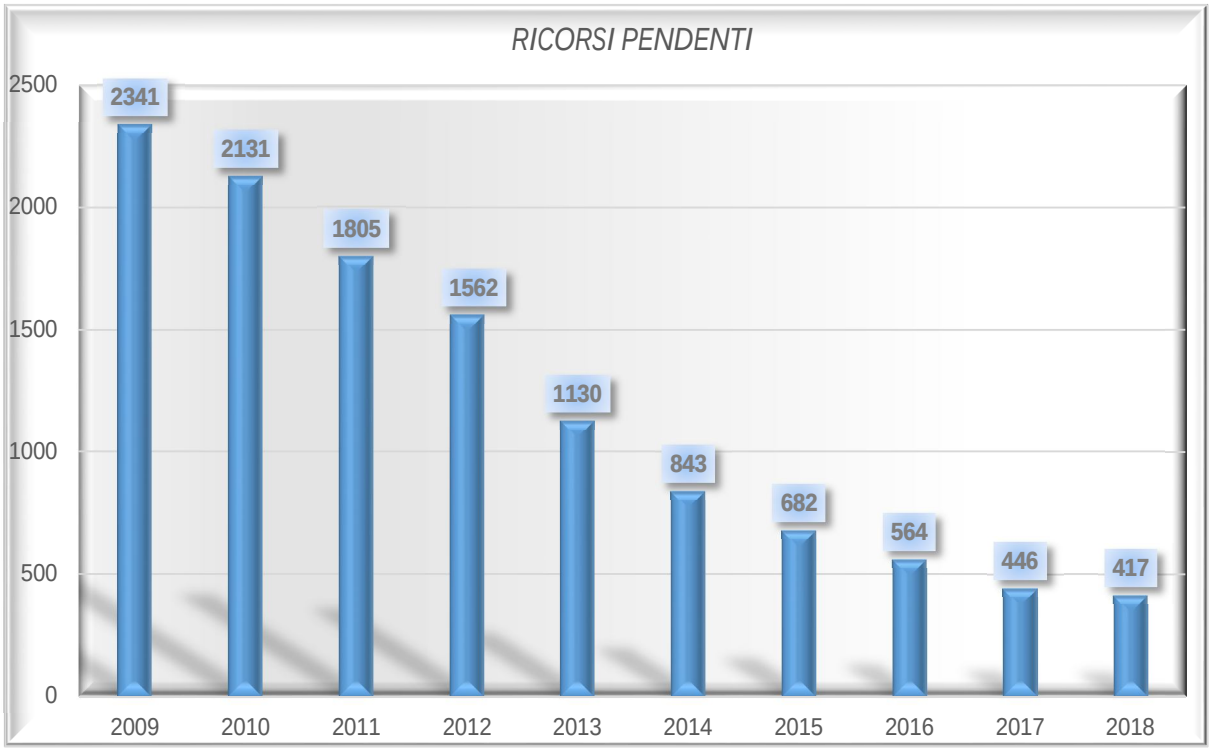
RICORSI PENDENTI
2500
2000
1500
1000
500
0
2341
2131
1805
1562
1130
843
682
564
446
417
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fig. 10

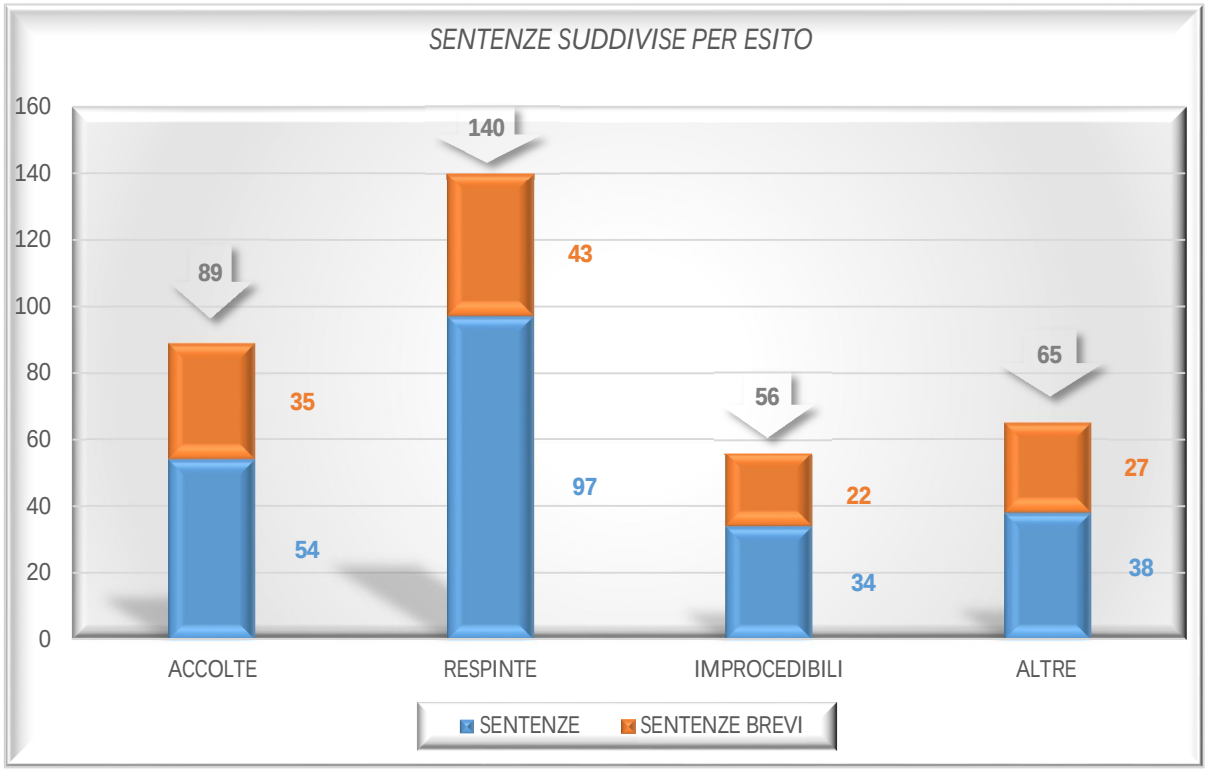
SENTENZE SUDDIVISE PER ESITO
160
140
120
100
80
60
40
20
0
89
35
54
140
43
97
56
22
34
65
27
38
ACCOLTE
RESPINTE
IMPROCEDIBILI
ALTRE
SENTENZE
SENTENZE BREVI

Fig. 11

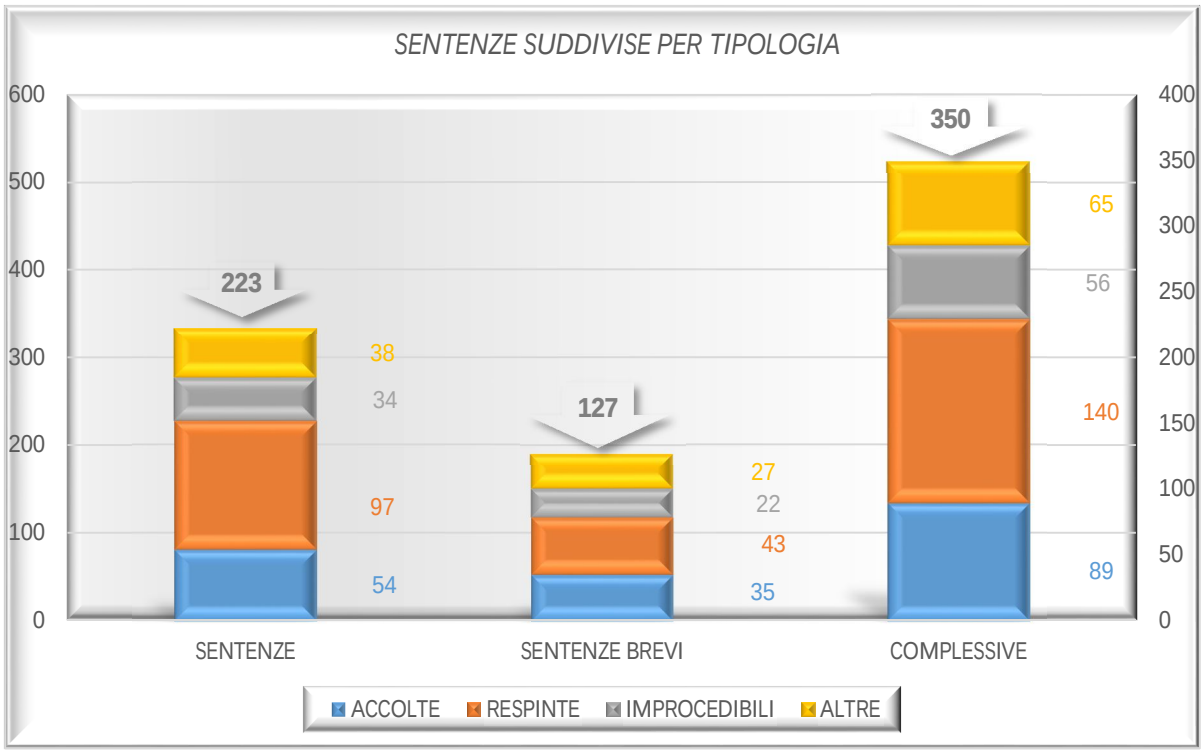
SENTENZE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA
600
500
400
300
200
100
0
400
350
300
250
200
150
100
50
0
223
38
34
97
54
127
27
22
43
35
350
65
56
140
89
SENTENZE
SENTENZE BREVI
COMPLESSIVE
ACCOLTE
RESPINTE
IMPROCEDIBILI
ALTRE

Fig. 12

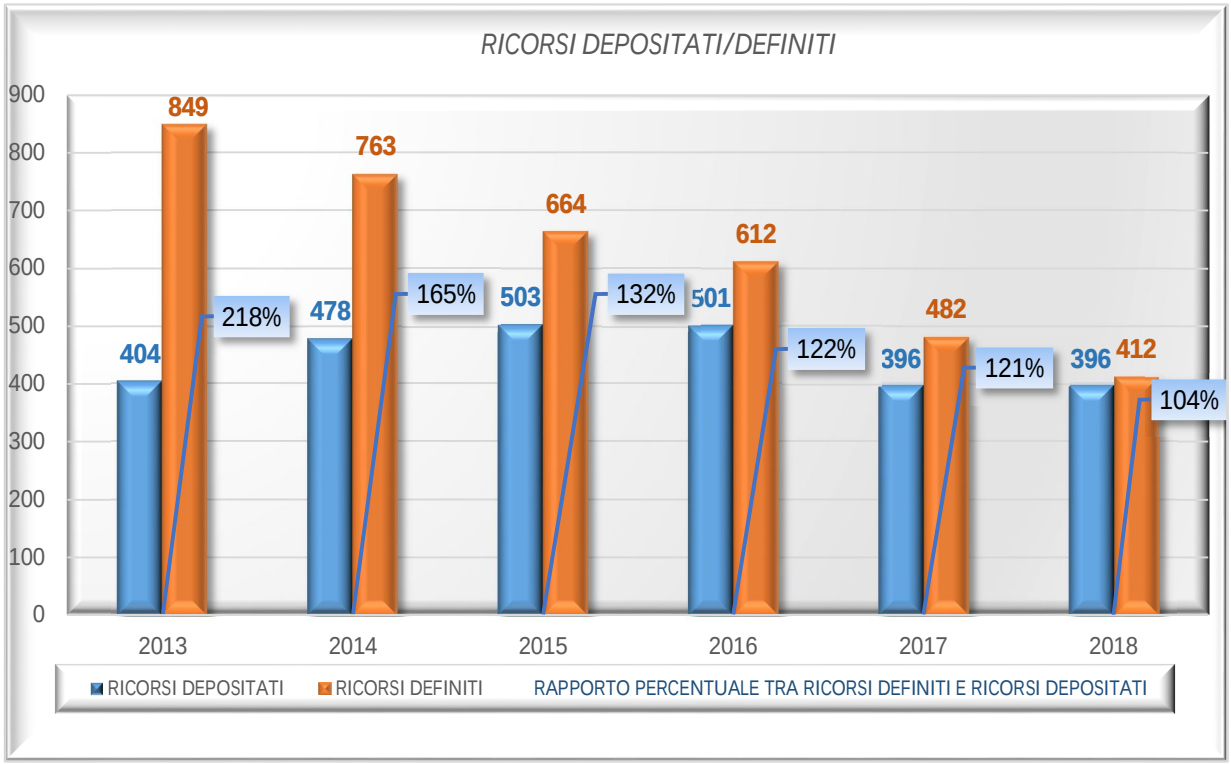
RICORSI DEPOSITATI/DEFINITI
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
849
763
664
612
482
412
404
478
503
501
396
396
218%
165%
132%
122%
121%
104%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
RICORSI DEPOSITATI
RICORSI DEFINITI
RAPPORTO PERCENTUALE TRA RICORSI DEFINITI E RICORSI DEPOSITATI

Fig. 13

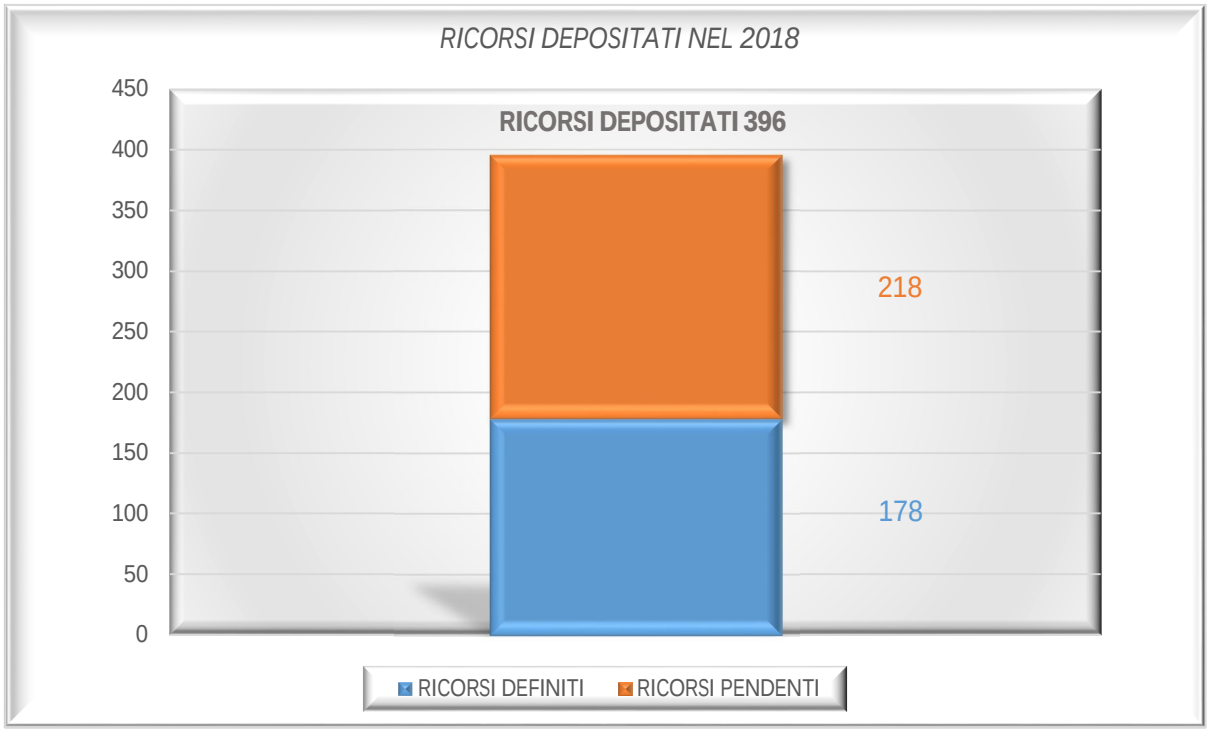
RICORSI DEPOSITATI NEL 2018
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
RICORSI DEPOSITATI 396
218
178
RICORSI DEFINITI
RICORSI PENDENTI

Fig. 14

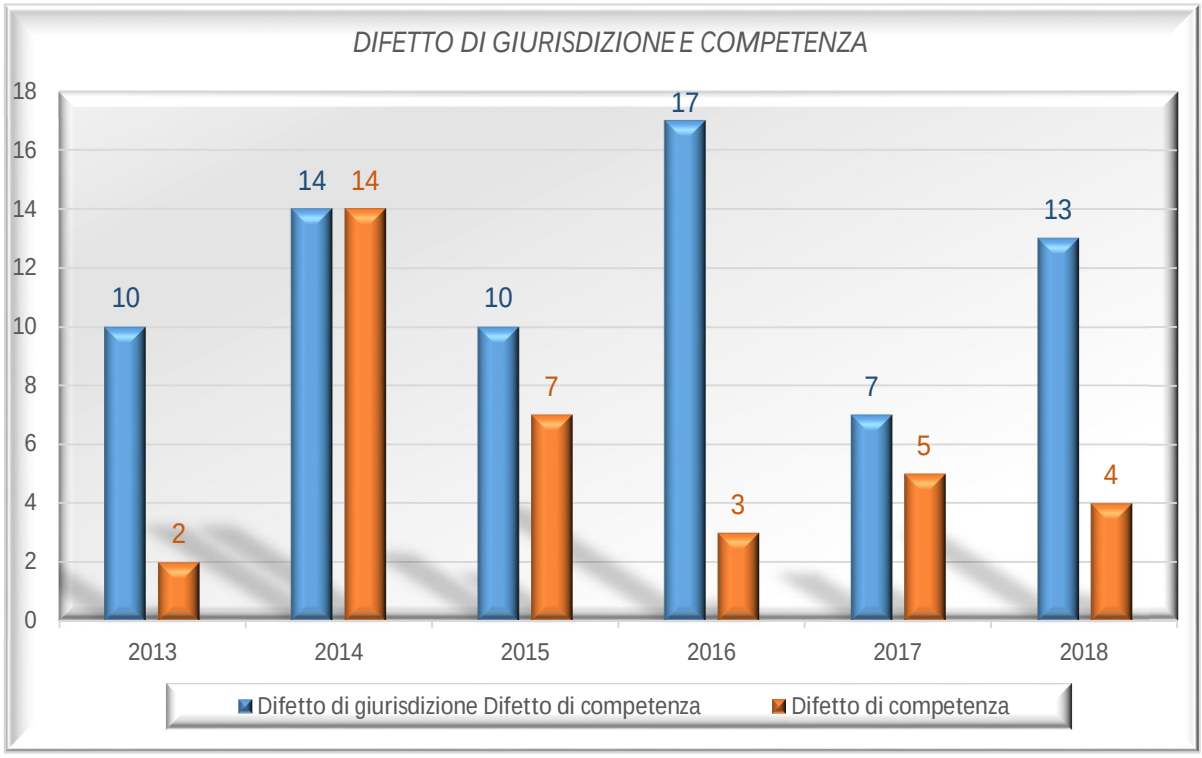
DIFETTO DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10
2
14
14
10
7
17
3
7
5
13
4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Difetto di giurisdizione Difetto di competenza
Difetto di competenza

Fig. 15

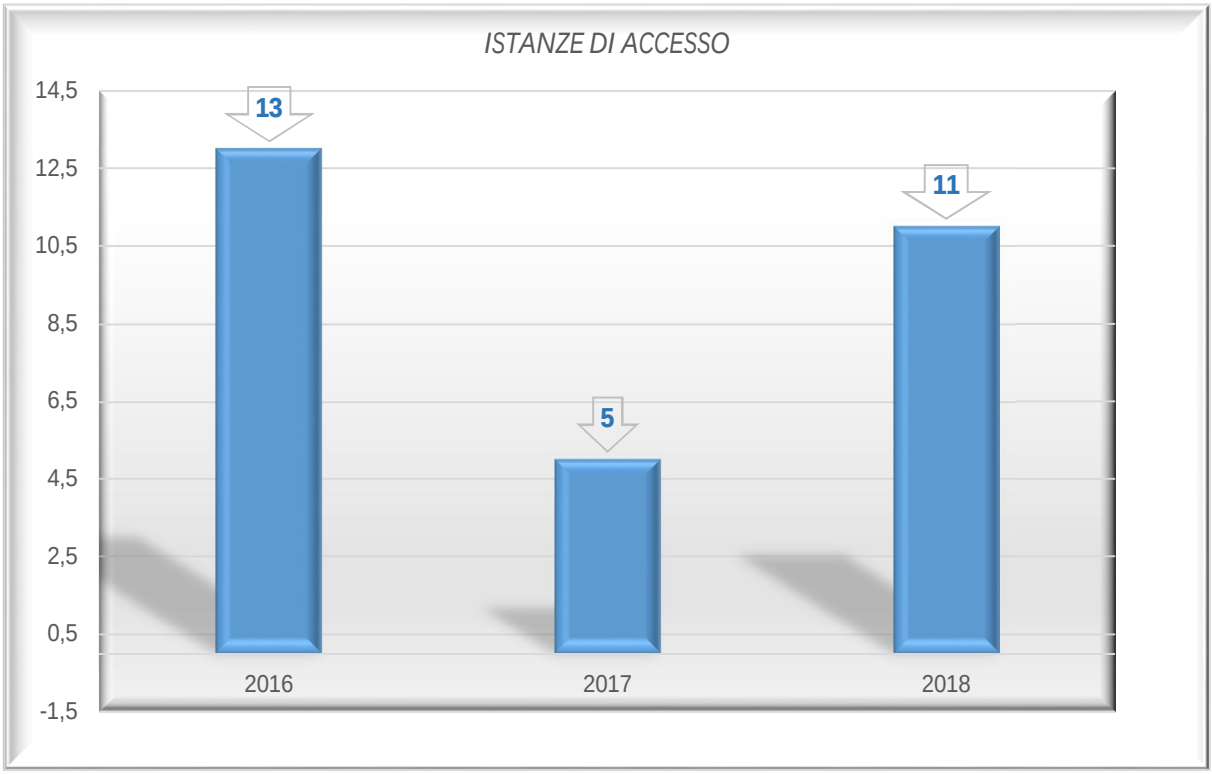
ISTANZE DI ACCESSO
14,5
12,5
10,5
8,5
6,5
4,5
2,5
0,5
-1,5
13
5
11
2016
2017
2018

Fig. 16

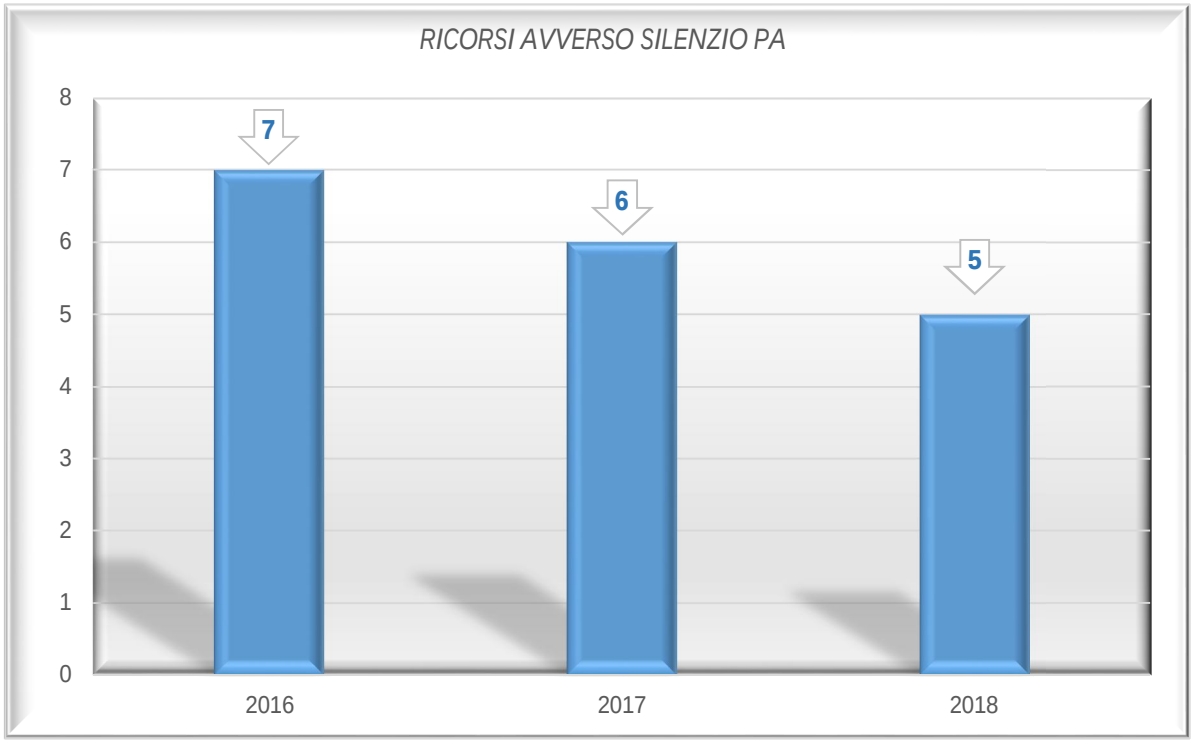
RICORSI AVVERSO SILENZIO PA
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
2016
2017
2018

Fig. 17

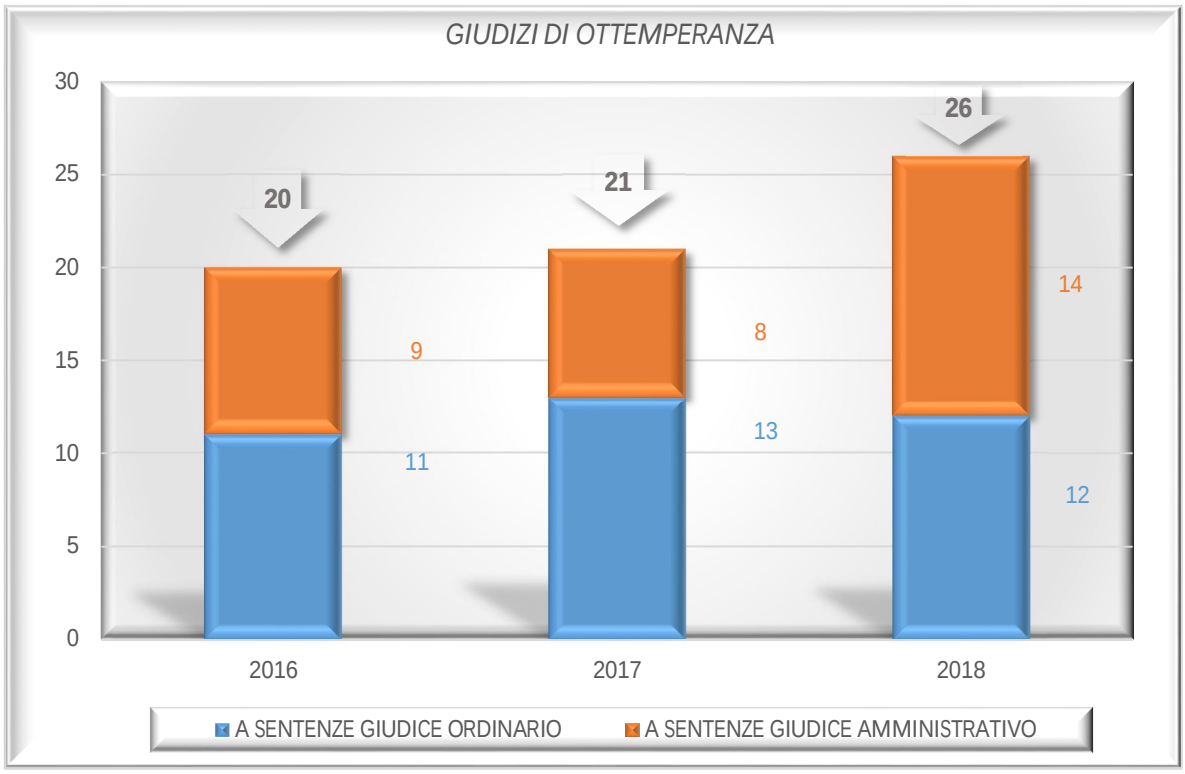
GIUDIZI DI OTTEMPERANZA
30
25
20
15
10
5
0
20
21
26
9
11
8
13
14
12
2016
2017
2018
A SENTENZE GIUDICE ORDINARIO
A SENTENZE GIUDICE AMMINISTRATIVO

Fig. 18

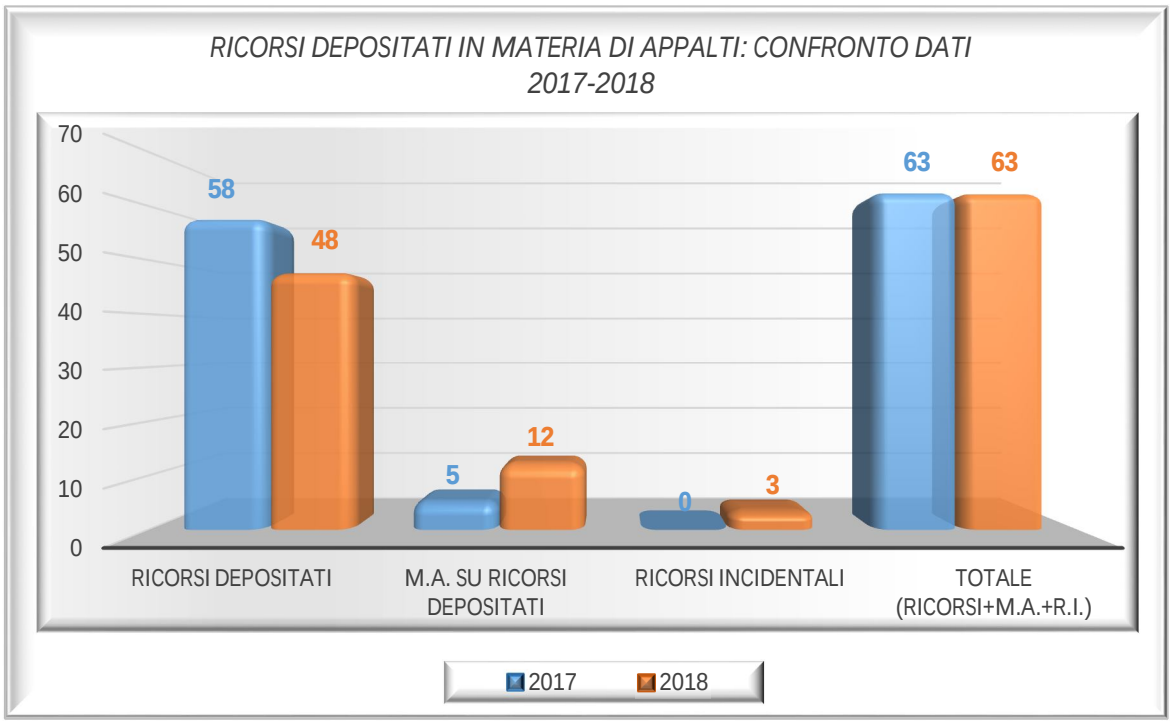
RICORSI DEPOSITATI IN MATERIA DI APPALTI: CONFRONTO DATI 2017-2018
70
60
50
40
30
20
10
0
58
48
5
12
0
3
63
63
RICORSI DEPOSITATI
M.A. SU RICORSI DEPOSITATI
RICORSI INCIDENTALI
TOTALE (RICORSI+M.A.+R.I.)
2017
2018

Fig. 19

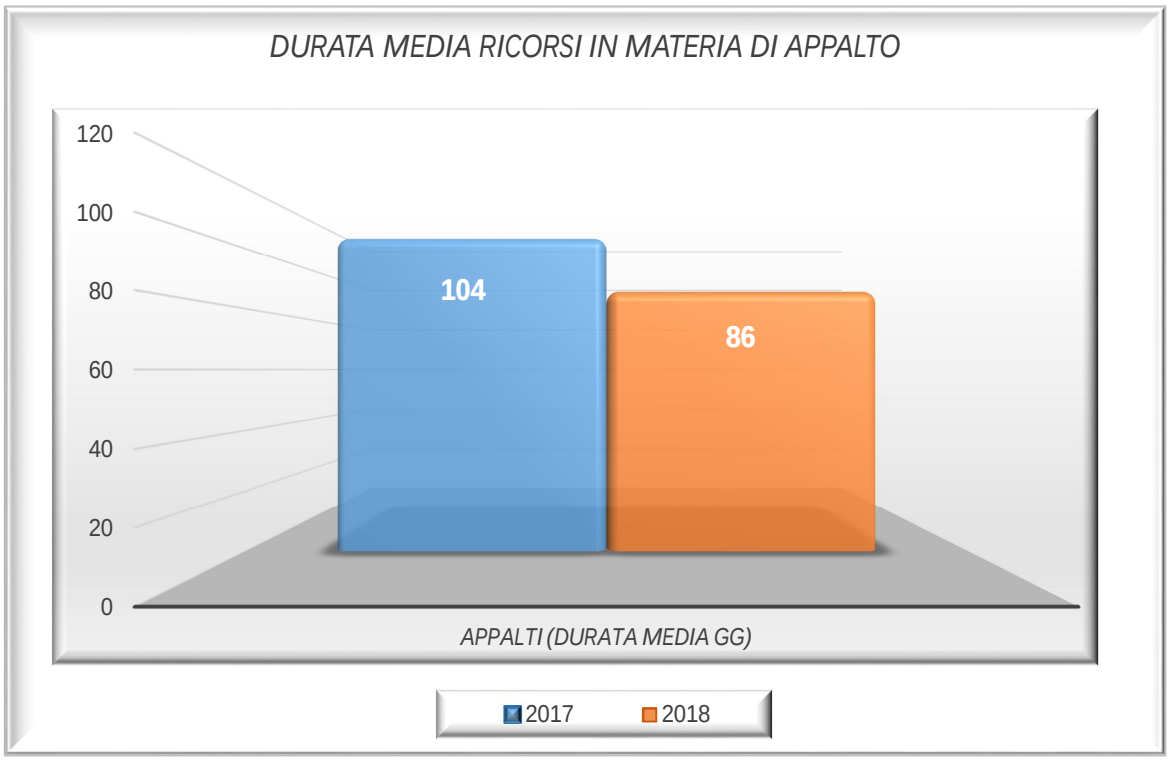
DURATA MEDIA RICORSI IN MATERIA DI APPALTO
120
100
80
60
40
20
0
104
86
APPALTI (DURATA MEDIA GG)
2017
2018

Fig. 20

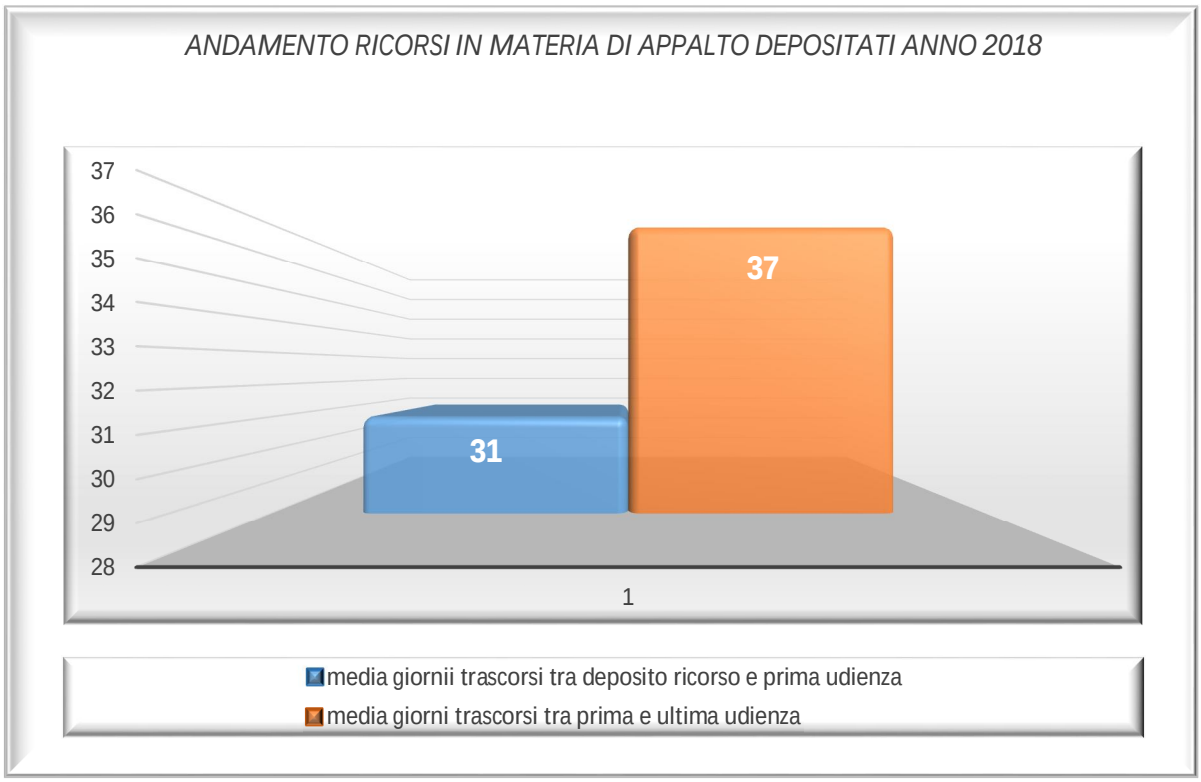
ANDAMENTO RICORSI IN MATERIA DI APPALTO DEPOSITATI ANNO 2018
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
31
37
1
media giornii trascorsi tra deposito ricorso e prima udienza
media giorni trascorsi tra prima e ultima udienza

Fig. 21

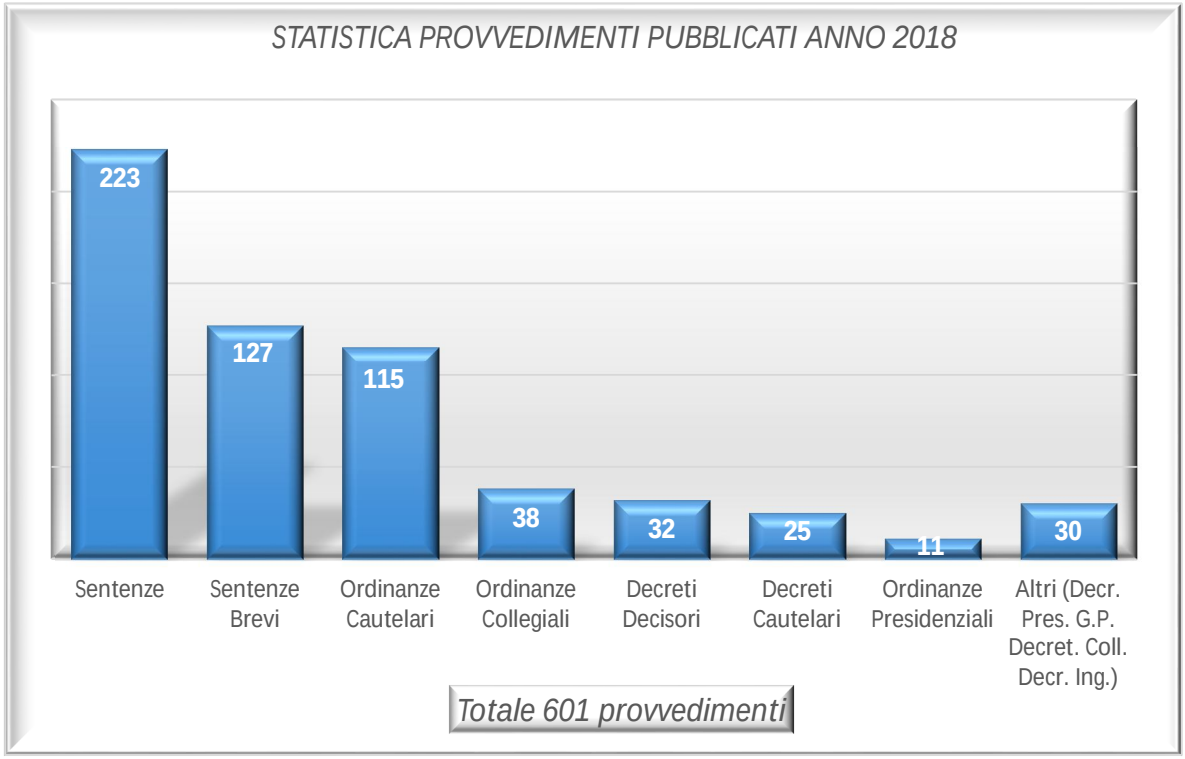
STATISTICA PROVVEDIMENTI PUBBLICATI ANNO 2018
223
127
115
38
32
25
11
30
Sentenze
Sentenze Brevi
Ordinanze Cautelari
Ordinanze Collegiali
Decreti Decisori
Decreti Cautelari
Ordinanze Presidenziali
Altri (Decr. Pres. G.P. Decret. Coll. Decr. Ing.)
Totale 601 provvedimenti

Fig. 22